XVIII legislatura

A.S. 2271:

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19"

(Approvato dalla Camera dei deputati)

Giugno 2021 n. 224



servizio del bilancio del Senato





SERVIZIO DEL BILANCIO Tel. 06 6706 5790 – SBilancio CU@senato.it – **J** @SR Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2021). Nota di lettura, «A.S. 2271: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19" (Approvato dalla Camera dei deputati)». NL224, giugno 2021, Senato della Repubblica, XVIII legislatura

INDICE

PREMESSA	1
Articolo 1 (Rispristino della disciplina delle zone gialle e ulteriori misure di contenimento sanitario)	
Articolo 2 (Misure relative agli spostamenti)	1
Articolo 2-bis (Misure concernenti gli accessi nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie)	
Articolo 2-ter (Protocollo per le relazioni con i familiari dei pazienti affetti da COVID-19 presso le strutture sanitarie)	3
Articolo 2-quater (Misure concernenti le uscite temporanee degli ospiti dalle strutture residenziali)	3
Articolo 3 (Disposizioni urgenti per i servizi educativi dell'infanzia, per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado e per l'istruzione superiore)	4
Articolo 3-bis (Corsi di formazione)	5
Articolo 4 (Attività dei servizi di ristorazione)	6
Articolo 4-bis (Attività commerciali all'interno di mercati e centri commerciali)	6
Articolo 5 (Spettacoli aperti al pubblico ed eventi sportivi)	6
Articolo 5-bis (Musei e altri istituti e luoghi della cultura)	7
Articolo 6 (Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e centri benessere)	8
Articolo 6-bis (Impianti nei comprensori sciistici)	9
Articolo 7 (Fiere, convegni e congressi)	9
Articolo 8 (Centri termali e parchi tematici e di divertimento)	9
Articolo 8-bis (Centri culturali, centri sociali e ricreativi, feste e cerimonie)	
Articolo 8-ter (Attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò)	.10
Articolo 9 (Certificazioni verdi covid-19)	.10
Articolo 10 (Modifiche al decreto-legge 5 marzo 2020, n. 19 e al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33)	. 13
Articolo 10-bis (Linee guida e protocolli)	.14
Articolo 11 (Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19)	. 15
Articolo 11, n. 1 (<i>Articolo 2-bis, comma 3, del D.L. 18 del 2020, recante conferimento di incarichi temporanei a laureati in medicina e chirurgia da parte delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale</i>)	15
Articolo 11, n. 2 (<i>Articolo 5-bis, commi 1 e 3, del D.L. 18 del 2020, recante disposizioni finalizzate a facilitare l'acquisizione di dispositivi di protezione e medicali</i>)	. 16
Articolo 11, n. 3 (Articolo 12, comma 2, del D.L. 18 del 2020, in materia di permanenza in servizio del personale sanitario)	. 16
Articolo 11, n. 5 (Articolo 17-bis, commi 1 e 6, del D.L. 18 del 2020, recante disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale)	. 17
Articolo 11, n. 10 (Articolo 102, comma 6, del D.L. 18 del 2020, recante disposizioni inerenti all'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo e ulteriori misure urgenti in materia di professioni sanitarie)	

Articolo 11, n. 16 (Articolo 27-bis, comma 1, del D.L. 23 del 2020, recante disposizioni in materia di distribuzione dei farmaci agli assistiti)	18
Articolo 11, n. 17 (Articolo 38, commi 1 e 6, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 - Disposizioni urgenti in materia contrattuale per la medicina convenzionata)	
Articolo 11, n. 18 (Articolo 40, commi 1, 3 e 5, del D.L. 23 del 2020, recante disposizioni urgenti in materia di sperimentazione dei medicinali per l'emergenza epidemiologica da COVID-19)	19
Articolo 11, n. 19 (Articolo 4, commi 1 e 3, del D.L. 34 del 2020, recante misure urgenti per l'avvio di specifiche funzioni assistenziali per l'emergenza COVID-19)	
Articolo 11, n. 20 (Articolo 9 del D.L. 34 del 2020, recante la proroga dei piani terapeutici)	20
Articolo 11, n. 23 (Articolo 83 del D.L. 34 del 2020, in materia di sorveglianza sanitaria)	21
Articolo 11, n. 24 (Articolo 90, commi 3 e 4, del D.L. 34 del 2020, in materia di lavoro agile)	22
Articolo 11, n. 26 (Articolo 232, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 34 del 2020 - Edilizia scolastica)	22
Articolo 11, n. 26-bis (Articolo 10, comma 1-bis, del decreto-legge n. 22 del 2021 - Riordino delle attribuzioni dei Ministeri)	23
Articolo 11 Disposizioni nn. 6)-9), 11)-15), 21)-22) e 25)	23
Articolo 11-bis (Disposizioni urgenti in materia di lavoro agile)	29
Articolo 11-ter (Proroga dei termini di validità di documenti di riconoscimento e di identità, nonché di permessi e titoli di soggiorno e documenti di viaggio)	30
Articolo 11-quater (Proroga di termini concernenti rendiconti e bilanci degli enti locali, delle regioni e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e il riequilibrio finanziario degli enti locali)	31
Articolo 11-quinquies (Proroga in materia di esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica)	32
Articolo 11-sexies (Proroga di termini in materia di patenti di guida, rendicontazione da parte di imprese ferroviarie, navi da crociera e revisione periodica dei veicoli)	32
Articolo 11-septies (Proroga delle modalità semplificate per lo svolgimento degli esami di abilitazione degli esperti di radioprotezione e dei medici autorizzati, nonché dei consulenti del lavoro)	i
Articolo 11-octies (Proroga della sospensione della revoca degli stanziamenti dei Fondi per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato)	33
Articolo 11-novies (Interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione)	
Articolo 11-decies (Proroga di interventi finanziati dal Fondo Antonio Megalizzi)	
Articolo 11-undecies (Misure urgenti in materia di controlli radiometrici)	
Articolo 11-duodecies (Disposizioni in materia di prevenzione degli incendi nelle strutture turistico-ricettive in aria aperta)	?
Articolo 11-terdecies (Accelerazione di interventi per fare fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19)	
Articolo 11-quaterdecies (Proroghe di misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da CO-VID-19 in ambito penitenziario e in materia di interventi urgenti per gli uffici giudiziari)	
Articolo 11-quinquiesdecies (Misure urgenti per il rilancio delle infrastrutture)	
1 1 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	

Articolo 11-sexiesdecies (Proroga delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 125-ter, della legge 4 agosto 2017, n. 124)	. 40
Articolo 11-septiesdecies (Proroga in materia di esercizio delle competenze dei giudici di pace in materia tavolare)	. 40
Articolo 11-duodevicies (Disposizioni in materia di Commissari straordinari degli enti del servizio sanitario regionale)	
Articolo 12 (Misure in materia di trasporto aereo di linea di passeggeri)	.41
Articolo 12-bis (Procedure selettive per l'accesso alla professione di autotrasportatore)	. 43
Articolo 12-ter (Voucher taxi)	. 43
Articolo 13 (Sanzioni)	. 44
Articolo 13-bis (Clausola di salvaguardia)	44

PREMESSA

Al momento del completamento del presente *dossier*, non risulta depositata la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.

Le analisi qui presentate sono state effettuate sulla base delle relazioni tecniche riferite ai singoli emendamenti e sul materiale informativo trasmesso nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati.

Articolo 1

(Rispristino della disciplina delle zone gialle e ulteriori misure di contenimento sanitario)

Il comma 1 prevede che, fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, dal 1° maggio al 31 luglio 2021 si applichino le misure di cui al DPCM 2 marzo 2021.

Il comma 2 dispone che dal 26 aprile 2021 cessano di avere efficacia le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 44 del 2021 e sono conseguentemente consentiti gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori delle Regioni e delle Province autonome che si collocano nelle zone "bianca" e "gialla".

Il comma 3 stabilisce che dal 1° maggio al 31 luglio 2021 le misure stabilite per la "zona rossa" si applicano anche nelle Regioni e Province autonome nelle quali l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, sulla base dei dati validati dell'ultimo monitoraggio disponibile.

Il comma 4 consente ai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, dal 1° maggio al 31 luglio 2021, di disporre le misure stabilite per la "zona rossa" ed ulteriori misure più restrittive, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del presente decreto, nelle province in cui l'incidenza dei contagi sia superiore a 250 casi per 100.000 abitanti, ovvero nelle aree in cui la circolazione delle varianti di SARS-CoV-2 determini un alto rischio di diffusività.

<u>La RT</u> afferma che le disposizioni hanno natura ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 2 (Misure relative agli spostamenti)

Il comma 1 consente gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori collocati in "zona arancione" o "rossa", oltre che per comprovate esigenze lavorative o per situazioni di necessità o per motivi di salute, nonché per il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, anche ai soggetti muniti delle "certificazioni verdi COVID-19" di cui all'articolo 9.

Il comma 2 consente altresì, dal 26 aprile al 15 giugno 2021, nella "zona gialla" e in ambito comunale nella "zona arancione" lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 e nel limite di 4 persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minorenni sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle

persone con disabilità o non autosufficienti, conviventi. Lo spostamento di cui al presente comma non è consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la "zona rossa".

Il comma 2-bis stabilisce che dal 18 maggio al 6 giugno 2021, in zona gialla, i limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 (il cd. coprifuoco) hanno inizio alle ore 23 e terminano alle ore 5 del giorno successivo, fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

Il comma 2-*ter* stabilisce che dal 7 al 20 giugno 2021, in zona gialla, i limiti orari agli spostamenti di cui al comma 2-*bis* hanno inizio alle ore 24 e terminano alle ore 5 del giorno successivo.

Il comma 2-quater dispone che con ordinanza del Ministro della salute possono essere stabiliti limiti orari agli spostamenti diversi da quelli di cui ai commi 2-bis e 2-ter per eventi di particolare rilevanza.

Il comma 2-quinquies rimuove dal 21 giugno 2021 i limiti orari agli spostamenti, come rideterminati dal presente articolo.

Il comma 2-sexies esclude l'applicazione nelle zone bianche dei limiti orari agli spostamenti di cui al presente articolo.

Il comma 3 stabilisce che i provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020, individuano i casi nei quali le certificazioni verdi COVID-19, rilasciate o riconosciute ai sensi dell'articolo 9, consentono di derogare a divieti di spostamento da e per l'estero o a obblighi di sottoporsi a misure sanitarie in dipendenza dei medesimi spostamenti.

<u>La RT</u> afferma che le disposizioni hanno natura ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 2-bis

(Misure concernenti gli accessi nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie)

Il comma 1 consente agli accompagnatori dei pazienti non affetti da COVID-19, muniti delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, nonché agli accompagnatori dei pazienti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti d'emergenza e accettazione e dei reparti di pronto soccorso. La direzione sanitaria della struttura è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.

Il comma 2 consente sempre agli accompagnatori dei pazienti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità di prestare assistenza, anche nel reparto di degenza, nel rispetto delle indicazioni del direttore sanitario della struttura.

Il comma 3 impone che dall'attuazione del presente articolo non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le PP.AA. competenti provvedono ai relativi adempimenti nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo, introdotto dalla Camera dei deputati, non è corredato di **RT**.

<u>Al riguardo</u>, andrebbe acquisita conferma che l'adozione delle misure necessarie finalizzate alla prevenzione del contagio previste dalla norma in esame sia sostenibile da parte delle strutture sanitarie e socio-sanitarie nell'ambito delle risorse disponibili. Tale conferma si rende necessaria nel caso in cui le citate misure siano aggiuntive

rispetto ai protocolli di sicurezza per la prevenzione del contagio da Covid-19 già vigenti e adottati nelle predette strutture, rispetto ai quali la norma in esame introduce nuove fattispecie non già contemplate a legislazione previgente.

Articolo 2-ter

(Protocollo per le relazioni con i familiari dei pazienti affetti da COVID-19 presso le strutture sanitarie)

Il comma 1 demanda al Ministero della salute il compito di adottare, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un protocollo uniforme per tutto il territorio nazionale che, nell'ambito della riorganizzazione della rete ospedaliera correlata al COVID-19, assicuri, in caso di pazienti affetti da COVID-19:

- a) il mantenimento delle comunicazioni tra operatori e familiari, garantendo a questi ultimi la possibilità di ricevere informazioni puntuali e periodiche sullo stato di salute del proprio familiare attraverso una figura appositamente designata, all'interno dell'unità operativa di degenza, compreso il pronto soccorso;
- b) lo svolgimento delle visite da parte dei familiari, secondo regole prestabilite consultabili da parte dei familiari ovvero, in subordine o in caso di impossibilità oggettiva di effettuare la visita o come opportunità aggiuntiva, l'adozione di strumenti alternativi alla visita in presenza, quali videochiamate organizzate dalla struttura sanitaria;
- c) l'individuazione di ambienti dedicati che, in condizioni di sicurezza, siano adibiti all'accesso di almeno un familiare.

Il comma 2 impone che dall'attuazione del presente articolo non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le PP.AA. competenti provvedono ai relativi adempimenti nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo, introdotto dalla Camera dei deputati, non è corredato di RT.

<u>Al riguardo</u>, si chiede conferma della effettiva possibilità di garantire i contatti fra i pazienti e i sanitari, da un lato, e i parenti dei primi, dall'altro, senza aggravi di costi per le strutture sanitarie.

Articolo 2-quater

(Misure concernenti le uscite temporanee degli ospiti dalle strutture residenziali)

Il comma 1 consente alle persone ospitate presso strutture di ospitalità e lungodegenza, residenze sanitarie assistite, *hospice*, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e no, strutture residenziali socioassistenziali e altre strutture residenziali di cui al capo IV e all'articolo 44 del DPCM 12 gennaio 2017, di effettuare uscite temporanee, purché tali persone siano munite delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9.

L'articolo, introdotto dalla Camera dei deputati, non è corredato di RT.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare per i profili di stretta competenza.

Articolo 3

(Disposizioni urgenti per i servizi educativi dell'infanzia, per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado e per l'istruzione superiore)

L'articolo reca disposizioni per lo svolgimento, dal 26 aprile 2021 fino al 31 agosto 2021, delle attività nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado, e, dal 26 aprile 2021 fino al 31 luglio 2021, nelle università e nelle istituzioni AFAM.

In particolare, il comma 1 prevede che dal 26 aprile 2021 e fino alla conclusione dell'a.s. 2020-2021 – che, in base all'art. 74, co. 1, del D.Lgs. 297/1994, terminerà il 31 agosto 2021 –, sull'intero territorio nazionale sia assicurato lo svolgimento in presenza delle attività dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, nonché, per almeno il 50% degli studenti, delle attività didattiche della scuola secondaria di secondo grado. La norma conferma il principio in base al quale tali previsioni non possono essere derogate da provvedimenti dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e dei sindaci, salvo che ricorrano casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. È stabilito che i provvedimenti di deroga sono adottati con motivazione, sentite le "competenti autorità sanitarie" e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, anche con riferimento alla possibilità di limitarne l'applicazione a specifiche aree del territorio.

Il comma 2 precisa che, nel medesimo periodo di cui al comma 1, le attività didattiche nelle scuole secondarie di secondo adottano forme "flessibili" nell'organizzazione dell'attività didattica affinché nella zona rossa sia garantita l'attività didattica in presenza ad almeno il 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento della popolazione studentesca e, nelle zone gialla e arancione, dal 70 per cento fino al 100 per cento della popolazione studentesca. È previsto che la restante parte della popolazione studentesca delle predette istituzioni scolastiche si avvalga della didattica a distanza.

Il comma 3 conferma che è sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento telematico con gli studenti della classe che partecipano alle attività didattiche a distanza

I commi 4 e 5 riguardano lo svolgimento delle attività didattiche e curriculari nelle università e nelle istituzioni AFAM, nonché nelle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università. In particolare, il comma 4 dispone che, dal 26 aprile al 31 luglio 2021, le attività didattiche e curriculari delle università sono svolte prioritariamente in presenza nelle zone gialle e arancioni; nelle zone rosse, possano essere svolte in presenza le attività formative relative al primo anno dei corsi di studio, ovvero quelle rivolte a classi con ridotto numero di studenti; salva diversa valutazione delle università, gli esami, le prove e le sedute di laurea sono svolti in presenza sull'intero territorio nazionale, così come le attività di orientamento e tutorato e le attività dei laboratori, e sono aperte le biblioteche, le sale lettura e le sale studio, tenendo conto anche delle specifiche esigenze formative degli studenti con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento.

Il comma 5 stabilisce poi che le disposizioni del comma 4 si applicano, per quanto compatibili, anche alle Istituzioni AFAM, ferme restando le attività che devono necessariamente svolgersi in presenza.

<u>La RT</u> si limita a riferire che le disposizioni hanno natura ordinamentale e, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Nel corso dell'esame in V Commissione durante la prima lettura, il rappresentante del Governo ha precisato che l'articolo 3 "come affermato dalla relazione tecnica, non

comporta spese aggiuntive né a carico delle strutture scolastiche, alle quali sono state anche assegnate precedentemente risorse aggiuntive di personale docente e ATA, cosiddette Covid, né del trasporto locale, trasporto ferroviario regionale e trasporto scolastico". Inoltre, in relazione a ipotizzabili spese aggiuntive correlate all'incremento delle prestazioni di trasporto locale, trasporto ferroviario regionale e al trasporto scolastico dedicato, stanti i vigenti coefficienti di riempimento dei mezzi di trasporto di cui al DPCM 2 marzo 2021 (art. 31), lo stesso rappresentante ha evidenziato che "per quanto concerne i servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale o di trasporto scolastico dedicato, le stime di servizi aggiuntivi di trasporto sono state effettuate in data 5 marzo 2021 dalle Regioni e dalle Province autonome per il periodo 1° gennaio 2021 – 30 giugno 2021, evidenziando un numero di chilometri aggiuntivi pari a 85.333.619, con l'impiego di 6.144 mezzi, ed oneri economici aggiuntivi pari a circa 320 milioni di euro". Tali stime, ha quindi evidenziato "sono state effettuate tenendo conto dell'apertura di tutte le attività economiche e lavorative e di una percentuale di svolgimento dell'attività didattica in presenza presso le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado fino ad un massimo del 75 per cento e hanno dato luogo allo stanziamento a legislazione vigente di risorse pari a complessivi 390 milioni di euro", rilevando, in merito al trasporto scolastico dedicato, che l'articolo 1, comma 790, della legge n. 178 del 2020 ha stanziato risorse, per l'anno 2021, pari a 150 milioni di euro¹.

Al riguardo, pur considerando i chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo nel corso dell'esame in prima lettura, si osserva che secondo quanto dichiarato gli stanziamenti aggiuntivi per le spese di trasporto sarebbero stati calibrati su un tasso di presenza nelle scuole secondarie di secondo grado fino ad un massimo del 75 per cento mentre invece le norme prevedono nelle zone gialla e arancione almeno il 70 per cento e fino al 100 per cento della popolazione studentesca. Pertanto, le risorse messe a disposizione potrebbero non essersi rivelate sufficienti.

Articolo 3-bis (Corsi di formazione)

Il comma 1 permette che dal 1° luglio 2021, in zona gialla, i corsi di formazione pubblici e privati siano svolti anche in presenza, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.

<u>La RT</u> afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, considerato il suo carattere neutrale sotto il profilo finanziario.

-

¹ Cfr. Camera dei deputati, Bollettino dei Resoconti di Giunta e Commissioni, 12 maggio 2021, pagina 117 e seguenti.

<u>Al riguardo</u>, nulla da osservare, atteso che, per quanto riguarda i corsi organizzati da amministrazioni pubbliche, la norma si limita a rimuovere un divieto senza imporre nuovi adempimenti a carico delle amministrazioni stesse, le quali potranno dunque svolgere i corsi secondo i pertinenti protocolli nel quadro delle rispettive disponibilità di bilancio.

Articolo 4 (Attività dei servizi di ristorazione)

Il comma 1 stabilisce che dal 26 aprile 2021, nella zona gialla, sono consentite le attività dei servizi di ristorazione, con consumo al tavolo esclusivamente all'aperto, anche a cena. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.

Il comma 2 consente dal 1° giugno 2021, in zona gialla, le attività dei servizi di ristorazione anche al chiuso, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui all'articolo 2 del presente decreto, nonché di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020 (tali condizioni sono previste anche per il comma 1).

<u>La RT</u> afferma che l'articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 4-bis (Attività commerciali all'interno di mercati e centri commerciali)

Il comma 1 consente dal 22 maggio 2021, in zona gialla, che le attività degli esercizi commerciali presenti all'interno di mercati e di centri commerciali, di gallerie commerciali, di parchi commerciali e di altre strutture ad essi assimilabili si svolgano anche nei giorni festivi e prefestivi, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.

<u>La RT</u> afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, considerato il suo carattere neutrale sotto il profilo finanziario.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 5 (Spettacoli aperti al pubblico ed eventi sportivi)

Il comma 1 prevede che a decorrere dal 26 aprile 2021, in zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale. La capienza consentita non può essere superiore al 50% di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all'aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Tali attività devono svolgersi nel rispetto di linee guida adottate ai sensi

dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020. Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

Il comma 2 prevede che a decorrere dal 1° giugno 2021, in zona gialla, la disposizione di cui al primo periodo del comma 1 si applica anche agli eventi e alle competizioni di livello agonistico e riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dal Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali. La capienza consentita non può essere superiore al 25% di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1.000 per impianti all'aperto e a 500 per impianti al chiuso. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. Quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, gli eventi e le competizioni sportive, di cui al presente comma, si svolgono senza la presenza di pubblico.

Il comma 2-bis consente in zona gialla, dal 1° giugno 2021 all'aperto e dal 1° luglio 2021 anche al chiuso, la presenza di pubblico anche agli eventi e alle competizioni sportivi diversi da quelli di cui al comma 2, esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi sia per il personale. La capienza consentita non può essere superiore al 25% di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1.000 per gli impianti all'aperto e a 500 per gli impianti al chiuso. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal CTS. Quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente comma, gli eventi e le competizioni sportivi si svolgono senza la presenza di pubblico.

Il comma 3 prevede che in zona gialla, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica e alle caratteristiche dei siti e degli eventi all'aperto, possa stabilirsi un diverso numero massimo di spettatori, nel rispetto dei principi fissati dal Comitato tecnico-scientifico, con linee guida idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, adottate, per gli spettacoli all'aperto, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e, per gli eventi e le competizioni all'aperto di cui al comma 2, dal Sottosegretario di Stato con delega in materia di sport. Inoltre, per eventi o competizioni sportive di particolare rilevanza, che si svolgono anche al chiuso, il Sottosegretario di Stato può anche stabilire, sentito il Ministro della salute, una data diversa da quella di cui al medesimo comma 2.

Il comma 4 permette che le linee guida di cui al comma 3 prevedano, con riferimento a particolari eventi, che l'accesso sia riservato soltanto ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9.

<u>La RT</u> afferma che le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 5-bis (Musei e altri istituti e luoghi della cultura)

L'integrazione è stata approvata nel corso dell'esame in sede referente nel corso della prima lettura, e prevede che, in zona gialla, il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, nonché delle mostre, sia assicurato a condizione che detti istituti e luoghi garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da rispettare la distanza per i visitatori. Per gli istituti e i luoghi della cultura che nell'anno 2019 hanno registrato un numero di visitatori superiore a un milione, il sabato e i giorni festivi il servizio è assicurato su prenotazione.

Resta sospesa l'efficacia delle disposizioni regolamentari di cui all'articolo 4, comma 2, secondo periodo, del decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali n. 507/1997, in cui si prevede il libero accesso a tutti gli istituti e ai luoghi della cultura statali la prima domenica del mese.

<u>La RT</u> certifica la neutralità finanziaria della norma, in considerazione del suo carattere ordinamentale.

<u>Al riguardo</u>, per i profili di quantificazione, premesso che la norma appare subordinare la riapertura dei musei e dei luoghi della cultura, alla concreta possibilità di applicare le pertinenti misure di prevenzione sanitaria, andrebbe confermato che le misure di prevenzione e il sistema di prenotazione, potranno essere attivati solo valere delle pertinenti disponibilità di bilancio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito alla sospensione dell'ingresso gratuito la prima domenica del mese considerato che, da un lato, la norma ha l'effetto di prorogare una sospensione già vigente e che, dall'altro, né alla disposizione sospesa né alla disposizione di sospensione sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica, non ci sono osservazioni.

Articolo 6

(Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e centri benessere)

Il comma 1 prevede che, a decorrere dal 26 aprile 2021, in zona gialla siano consentite le attività delle piscine all'aperto, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento dello sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.

Il comma 1-bis consente dal 1° luglio 2021, in zona gialla, le attività delle piscine e dei centri natatori anche in impianti coperti in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal CTS.

Il comma 2 prevede che, a decorrere dal 24 maggio 2021, in zona gialla siano consentite le attività delle palestre, sempre nel rispetto di protocolli e linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento dello sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.

Il comma 3 consente, a decorrere dal 26 aprile 2021, in zona gialla, lo svolgimento all'aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento dello sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. È comunque interdetto l'uso di spogliatoi se non diversamente stabilito dalle linee guida di cui al primo periodo.

Il comma 3-bis consente dal 1° luglio 2021, in zona gialla, le attività dei centri benessere in conformità alle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.

<u>La RT</u> afferma che le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 6-bis (Impianti nei comprensori sciistici)

Il comma 1 consente dal 22 maggio 2021, in zona gialla, la riapertura degli impianti nei comprensori sciistici, nel rispetto delle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.

<u>La RT</u> afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, considerato il suo carattere neutrale sotto il profilo finanziario.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 7 (Fiere, convegni e congressi)

Il comma 1 consente dal 15 giugno 2021, in zona gialla, lo svolgimento di fiere in presenza, anche su aree pubbliche, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020, ferma restando la possibilità di svolgere, anche in data anteriore, attività preparatorie che non prevedono afflusso di pubblico. L'ingresso nel territorio nazionale per partecipare a fiere è comunque consentito, fermi restando gli obblighi previsti in relazione al territorio estero di provenienza.

Il comma 2 consente che le linee guida sopra citate prevedano, con riferimento a particolari eventi, che l'accesso sia riservato soltanto ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9.

Il comma 3 consente dal 1° luglio 2021, in zona gialla, lo svolgimento di convegni e congressi, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.

<u>La RT</u> afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 8 (Centri termali e parchi tematici e di divertimento)

Il comma 1 consente dal 1° luglio 2021, in zona gialla, le attività dei centri termali, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020. Rimane consentita in ogni caso l'attività dei centri termali adibiti a presidio sanitario limitatamente all'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative e terapeutiche.

Il comma 2 consente, dal 15 giugno 2021, in zona gialla, le attività dei parchi tematici e di divertimento, dei parchi giochi e delle ludoteche nonché degli spettacoli viaggianti, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.

<u>La RT</u> afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 8-bis (Centri culturali, centri sociali e ricreativi, feste e cerimonie)

Il comma 1 consente dal 1° luglio 2021, in zona gialla, le attività dei centri culturali, dei centri sociali e ricreativi e dei circoli associativi del Terzo settore, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.

Il comma 2 consente dal 15 giugno 2021, in zona gialla, le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, anche al chiuso, anche organizzate mediante servizi di *catering* e *banqueting*, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020, e con la prescrizione che i partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9 del presente decreto.

<u>La RT</u> afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, considerato il suo carattere neutrale sotto il profilo finanziario.

<u>Al riguardo</u>, nulla da osservare, atteso che le attività di cui al comma 1, che potrebbero interessare anche enti rientranti nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, non hanno carattere obbligatorio e possono quindi essere implementate sulla base delle eventuali disponibilità di bilancio.

Articolo 8-ter (Attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò)

Il comma 1 consente dal 1º luglio 2021, in zona gialla, le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.

<u>La RT</u> afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, considerato il suo carattere neutrale sotto il profilo finanziario.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 9 (Certificazioni verdi covid-19)

Il comma 1 reca le definizioni di certificazione verde COVID-19, di vaccinazione, di test molecolare, di test antigenico rapido e di piattaforma nazionale digital green certificate (DGC)

Il comma 2 dispone che le certificazioni verdi COVID-19 attestano una delle seguenti condizioni:

- a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;
- b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2;
- c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS- CoV-2.

Il comma 3 stabilisce che la certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera a), ha una validità di 9 mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale ed è rilasciata automaticamente all'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che effettua la vaccinazione e contestualmente alla stessa, al termine del prescritto ciclo. La certificazione verde di cui al primo periodo è rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal 15° giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale, la quale deve essere indicata nella certificazione all'atto del rilascio. Contestualmente al rilascio, la predetta struttura sanitaria, ovvero il predetto esercente la professione sanitaria, anche per il tramite dei sistemi informativi regionali, provvede a rendere disponibile detta certificazione nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato. La certificazione di cui al presente comma cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza della stessa, l'interessato sia identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.

Il comma 4 stabilisce che la certificazione verde per avvenuta guarigione ha una validità di sei mesi ed è rilasciata, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero del paziente affetto da COVID-19, ovvero, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, nonché dai dipartimenti di prevenzione dell'ASL territorialmente competente, ed è resa disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato. La certificazione di cui al presente comma cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza semestrale, l'interessato venga identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2. Le certificazioni di guarigione rilasciate precedentemente alla data del 23 aprile 2021 sono valide per sei mesi a decorrere dalla data indicata nella certificazione, salvo che il soggetto venga nuovamente identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.

Il comma 5 stabilisce che la certificazione verde per test antigenico rapido o molecolare ha una validità di 48 ore dall'esecuzione del test ed è prodotta, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche da quelle private autorizzate o accreditate e dalle farmacie che svolgono i test ovvero dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta.

Il comma 6 prevede che, nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 10, le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate ai sensi del comma 2 riportino i dati indicati nelle analoghe certificazioni rilasciate secondo le indicazioni dei diversi SSR.

Il comma 6-bis riconosce all'interessato il diritto di chiedere il rilascio di una nuova certificazione verde COVID-19 se i dati personali riportati nella certificazione non sono, o non sono più, esatti o aggiornati, ovvero se la certificazione non è più a sua disposizione.

Il comma 6-ter prevede che le informazioni contenute nelle certificazioni verdi, comprese le informazioni in formato digitale, siano accessibili alle persone con disabilità e siano riportate, in formato leggibile, in italiano e in inglese.

Il comma 7 autorizza coloro che abbiano già completato il ciclo di vaccinazione alla data del 23 aprile 2021 a richiedere la certificazione verde COVID-19 alla struttura che ha erogato il trattamento sanitario ovvero alla Regione o alla Provincia autonoma in cui ha sede la struttura stessa.

Il comma 8 riconosce le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate in conformità al diritto vigente negli Stati membri dell'Unione europea come equivalenti a quelle disciplinate dal presente articolo e valide ai fini del presente decreto se conformi ai criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Le certificazioni rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell'Unione europea e validate da uno Stato membro dell'Unione sono riconosciute come equivalenti a quelle

disciplinate dal presente articolo e valide ai fini del presente decreto se conformi ai criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Il comma 9 stabilisce che le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 sono applicabili in ambito nazionale fino alla data di entrata in vigore degli atti delegati per l'attuazione delle disposizioni di cui al regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificazioni interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione per agevolare la libera circolazione all'interno dell'Unione Europea durante la pandemia di COVID-19 che abiliteranno l'attivazione della Piattaforma nazionale-DGC. I predetti atti delegati disciplinano anche i trattamenti dei dati raccolti sulla base del presente decreto.

Il comma 10 demanda ad apposito DPCM, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, l'individuazione delle specifiche tecniche per assicurare l'interoperabilità tra le certificazioni verdi COVID- 19 e la Piattaforma nazionale-DGC, nonché tra questa e le analoghe piattaforme istituite negli altri Stati membri dell'Unione europea, tramite il Gateway europeo. Con il medesimo decreto sono indicati i dati trattati dalla piattaforma e quelli da riportare nelle certificazioni verdi COVID-19, le modalità di aggiornamento delle certificazioni, le caratteristiche e le modalità di funzionamento della Piattaforma nazionale-DCG, la struttura dell'identificativo univoco delle certificazioni verdi COVID-19 e del codice a barre interoperabile che consente di verificare l'autenticità, la validità e l'integrità delle stesse, l'indicazione dei soggetti deputati al controllo delle certificazioni, i tempi di conservazione dei dati raccolti ai fini dell'emissione delle certificazioni, e le misure per assicurare la protezione dei dati personali contenuti nelle certificazioni. Nelle more dell'adozione del predetto decreto, per le finalità d'uso previste per le certificazioni verdi COVID-19, sono validi i documenti rilasciati a decorrere dal 23 aprile 2021 dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano o refertano una delle condizioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c).

Il comma 10-bis stabilisce che le certificazioni verdi COVID-19 possono essere utilizzate esclusivamente ai fini di cui agli articoli 2, comma 1, 2-bis, comma 1, 2-quater, 5, comma 4, 7, comma 2, e 8-bis, comma 2.

Il comma 11 impone che dal presente articolo non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le PP.AA. interessate provvedano alla relativa attuazione nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

<u>La RT</u> si limita ad affermare che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, attuandosi nei limiti di risorse finanziarie, organizzative e umane disponibili a legislazione vigente.

In relazione all'allungamento da 6 a 9 mesi del periodo di vigenza dei certificati verdi e al loro rilascio anche a seguito di una sola somministrazione, introdotti durante l'esame presso la Camera dei deputati, la relativa RT afferma che si tratta di disposizioni ordinamentali, che non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La RT precisa che i certificati che attestano la somministrazione del vaccino sono già rilasciati dalle strutture sanitarie ovvero dagli esercenti le professioni sanitarie che effettuano la vaccinazione.

Le restanti modifiche sono prive di **RT**.

Il rappresentante del Governo, durante l'esame in prima lettura², in merito alla piattaforma nazionale per l'emissione e certificazione dei certificati verdi sarà realizzata

² Cfr. Camera dei deputati, 12 maggio 2021, Commissione Bilancio, p. 118

nell'ambito della vigente convenzione tra MEF e SOGEI Spa per la gestione del Sistema della Tessera sanitaria. Tale sistema alimenterà la predetta piattaforma nazionale poiché esso già raccoglie i dati relativi alle vaccinazioni e test Covid-19 e potrà in prospettiva raccogliere anche i certificati di guarigione, attraverso una funzionalità che il Sistema Tessera Sanitaria ha già sviluppato per i tamponi antigenici effettuati dai medici di medicina generale (MMG). Inoltre, il Ministero della salute ha indicato alla Commissione europea la società SOGEI quale operatore economico responsabile per lo sviluppo della piattaforma nazionale DGC per l'Italia che pertanto potrà accedere al finanziamento che la Commissione europea ha previsto per supportare gli Stati membri ai fini della realizzazione dell'interoperabilità del DGC con il gateway europeo.

Al riguardo, pur considerando le informazioni fornite dal Governo, si evidenzia la necessità di acquisire dati ed elementi di valutazione volti a suffragare l'effettiva possibilità di attuare le disposizioni a invarianza di risorse. Infatti, atteso che il rilascio, l'integrazione nella piattaforma nazionale, la validazione dei certificati verdi sono attività alle quali le PP.AA. sono tenute nel caso di richiesta da parte del cittadino, che l'ampiezza di tali adempimenti appare molto estesa, coinvolgendo milioni di persone e che l'infrastruttura informatica richiesta - anche in termini di connessioni e interazioni, sia con le PP.AA. e le strutture periferiche che con quelle europee - si presenta, ad una prima valutazione, rilevante ed articolata, l'assunzione di neutralità finanziaria attraverso l'utilizzo della vigente convenzione tra MEF e SOGEI andrebbe suffragata, attraverso un'indicazione, perlomeno di massima, circa gli oneri per l'implementazione della piattaforma, per l'emissione, trasmissione e validazione delle certificazioni, nonché per l'aggiornamento e la tenuta dei dati, da rapportare alle quote delle risorse già disponibili che si intende utilizzare per le finalità in esame, chiarendo altresì la loro effettiva utilizzabilità senza pregiudicare interventi già programmati, avviati o comunque di indefettibile realizzazione.

Ulteriori profili onerosi, sia pur verosimilmente di limitata entità, appaiono inoltre rinvenibili nelle disposizioni di cui ai commi 6-bis e 6-ter, introdotti dalla Camera dei deputati per cui l'interessato ha diritto al rilascio di una nuova certificazione in determinati casi e sull'accessibilità alle persone con disabilità e la redazione oltre che in lingua italiana, anche in lingua inglese. Analoghe osservazioni valgono per la modifica al comma 3 per cui la certificazione dovrà essere rilasciata anche contestualmente alla prima dose di vaccino con conseguente raddoppio di certificazioni per i vaccini a due dosi.

Articolo 10 (Modifiche al decreto-legge 5 marzo 2020, n. 19 e al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33)

I commi 1 e 2 prorogano dal 30 aprile al 31 luglio 2021 il termine per l'adozione delle misure di contenimento dell'epidemia da COVID-19 indicate al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 19

del 2020, nonché quello di efficacia delle misure recate dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 33 del 2020, finalizzate al contenimento della diffusione del COVID-19 (le misure in questione riguardano, fra l'altro, gli spostamenti, la mobilità e gli assembramenti delle persone e le modalità di svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali).

Il comma 1-bis, novellando l'articolo 1, commi da 16-bis a 16-septies, del decreto-legge n. 33 del 2020, ridefinisce il sistema di monitoraggio dei dati epidemiologici e di determinazione dello scenario di rischio in cui si collocano i territori delle regioni italiane (zone "bianca", "gialla", "arancione" e "rossa") da cui discende l'applicazione di misure di contenimento epidemiologico caratterizzate da gradi crescenti di restrizioni degli spostamenti.

Il comma 3 conferma, per quanto non modificato dal presente decreto, quanto previsto dal decreto-legge n. 19 del 2020 e dal decreto-legge n. 33 del 2020.

Il comma 3-bis prevede che, fino al 16 giugno 2021, il monitoraggio dei dati epidemiologici sia effettuato sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 33 del 2020 vigenti al giorno antecedente (ovvero al 17 maggio 2021) all'entrata in vigore del decreto-legge n. 65 del 2021 (le cui disposizioni sono riprodotte nel provvedimento in esame)³, nonché delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1-bis, del provvedimento in esame. All'esito del monitoraggio effettuato sulla base dei due summenzionati sistemi di accertamento, in caso di discordanza, le regioni sono collocate nella zona corrispondente allo scenario inferiore.

Il comma 3-ter inserisce il commercio al dettaglio di mobili per la casa nel novero delle attività commerciali al dettaglio indicate nell'allegato 23 annesso al DPCM 2 marzo 2021, ai fini del suo assoggettamento alla disciplina del commercio al dettaglio delineata nel medesimo DPCM, ai fini della prevenzione del contagio da SARS-CoV2.

<u>La RT</u> si limita a riferire che i commi 1, 2 e 3 recano proroghe di previsioni che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In relazione ai commi 1-bis e 3-bis, aggiunti dalla Camera dei deputati, afferma che le relative disposizioni hanno carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La RT non si sofferma sul comma 3-ter.

<u>Al riguardo</u>, nulla da osservare, atteso che sia alle disposizioni prorogate che alle precedenti regolamentazioni del monitoraggio, delle restrizioni e dell'individuazione delle zone con il sistema dei colori non erano stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica, alla luce della loro natura ordinamentale. Nulla da osservare sul comma 3-ter.

Articolo 10-bis (Linee guida e protocolli)

Il comma 1 prevede che i protocolli e le linee guida per le attività economiche, produttive e sociali di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020 siano adottati e aggiornati con ordinanza del Ministro della salute, di concerto con i Ministri competenti per materia o d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome.

_

Queste obbligano le regioni a monitorare con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale e indicano i relativi criteri da seguire.

<u>La RT</u> afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato in quanto possiede natura esclusivamente ordinamentale.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 11

(Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19)

Il comma 1 proroga i termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato 2 (di seguito illustrate) fino al 31 luglio 2021, ad esclusione di quelli previsti dalle disposizioni di cui ai numeri 1, 10, 16, 20, fatta salva la necessità di una revisione del piano per sopravvenute esigenze terapeutiche, e 24 del medesimo allegato, che sono prorogati fino al 31 dicembre 2021. Le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.

Il comma 1-bis prevede che per le richieste di referendum abrogativo annunciate nella Gazzetta Ufficiale entro il 15 maggio 2021, il deposito dei fogli contenenti le firme e dei certificati elettorali presso la cancelleria della Corte di Cassazione è effettuato entro quattro mesi dalla data del timbro sui fogli medesimi, anziché entro i tre mesi previsti dalla normativa vigente.

La RT non analizza il comma 1-bis.

Al riguardo, nulla da osservare.

Si esaminano le proroghe indicate nell'allegato 2, secondo il consueto schema di analisi.

Articolo 11, n. 1

(Articolo 2-bis, comma 3, del D.L. 18 del 2020, recante conferimento di incarichi temporanei a laureati in medicina e chirurgia da parte delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale)

Proroga fino al 31 dicembre 2021 il termine entro cui anche i laureati in medicina e chirurgia, purché abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti agli ordini professionali, possono essere reclutati dalle aziende e dagli enti del SSN per fronteggiare la pandemia da COVID-19 e garantire l'erogazione dei LEA.

<u>La RT</u> afferma che le disposizioni saranno attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente. In particolare, gli oneri derivanti dalle misure di cui alla presente proposta normativa sono coperti a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard per l'anno 2021.

<u>Al riguardo</u>, si premette che le disposizioni ponevano inizialmente gli interventi in questione a valere su risorse stanziate per il solo 2020, essendo infatti espressamente previsto che essi potessero essere attuati nei limiti delle risorse complessivamente indicate per ciascuna regione con decreto del Ragioniere generale dello Stato del 10

marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 13 marzo 2020. Si sottolinea, da un punto di vista redazionale, che la disposizione oggetto di proroga (il comma 3 dell'articolo 2-bis) in realtà di per sé non conferisce il diritto a conferire gli incarichi in questione (e quindi la sua proroga non può farlo per il 2021), che viene invece previsto dal comma 1, sul quale la proroga però non interviene. Pertanto, si rappresenta che l'effettività della norma per il 2021 non sembra garantita, come d'altronde già evidenziato in relazione all'analoga, precedente proroga (fino al 30 aprile 2021) disposta dal decreto-legge n. 183 del 2020. Comunque, assumendo che la stessa sia interpretata in senso estensivo (e quindi si possa procedere all'attribuzione anche per tutto il 2021 degli incarichi di cui al comma 1), si rileva che l'asserzione della RT in ordine alla copertura degli oneri a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno nazionale standard per il 2021 trova in effetti riscontro nell'apposito stanziamento previsto nella legge di bilancio per il 2021 (articolo 1, comma 423), ferma restando la compatibilità con il fabbisogno sanitario standard dell'anno 2021, nei limiti di spesa per singola regione e provincia autonoma indicati nella tabella 1 allegata alla medesima legge di bilancio.

Articolo 11, n. 2

(Articolo 5-bis, commi 1 e 3, del D.L. 18 del 2020, recante disposizioni finalizzate a facilitare l'acquisizione di dispositivi di protezione e medicali)

Proroga fino al 31 luglio 2021 la disposizione che autorizza il Dipartimento della protezione civile, i soggetti attuatori individuati dal Capo del dipartimento della protezione civile ed il Commissario straordinario di cui all'articolo 122 del decreto-legge n. 18, nell'ambito delle risorse disponibili per la gestione dell'emergenza, ad acquisire dispositivi di protezione individuali (DPI) e altri dispositivi medicali, nonché a disporre pagamenti anticipati dell'intera fornitura.

<u>La RT</u> afferma che la proroga non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto opera nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.

<u>Al riguardo</u>, nulla da osservare, atteso che alla norma non erano stati ascritti effetti finanziari, che resta il limite di spesa complessivo e che l'utilizzo delle risorse in questione, essendo state trasferite fuori bilancio alla contabilità speciale intestata ai soggetti in questione, è possibile anche derogando al principio di annualità.

Articolo 11, n. 3

(Articolo 12, comma 2, del D.L. 18 del 2020, in materia di permanenza in servizio del personale sanitario)

Proroga fino al 31 luglio una disposizione che consente il trattenimento in servizio del personale del ruolo dei medici e del settore sanitario della Polizia di Stato, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza.

<u>La RT</u> afferma che il trattenimento in servizio del personale contemplato dalle disposizioni non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che la spesa del personale trattenuto è comunque compresa nei limiti previsti a legislazione vigente.

Il rappresentante del Governo, durante l'esame in prima lettura⁴, ha chiarito che la proroga non comporta nuovi o maggiori oneri, giacché da un lato, la spesa per il trattenimento in servizio del personale sanitario individuato dalla posizione risulta essere già a carico del bilancio dello Stato, dall'altro il personale interessato non cessando dal proprio impiego, non libera posizioni utili ai fini della determinazione delle unità da destinare a nuove assunzioni, fermo restando che il personale assumibile in forza del meccanismo del turnover è calcolato su base sia capitaria con riferimento al numero dei cessati che finanziaria.

Al riguardo, al fine di valutare la neutralità della norma, occorrerebbe considerare gli oneri assunzionali per l'anno che si sarebbero determinati in assenza del trattenimento in servizio del personale in aggiunta ai trattamenti retributivi, al netto di quelli previdenziali che sarebbero stati altrimenti erogati, anche rispetto alle previsioni tendenziali per il 2021 in materia di spesa per il personale sanitario in questione.

Articolo 11, n. 5 (Articolo 17-bis, commi 1 e 6, del D.L. 18 del 2020, recante disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale)

Proroga le norme che:

- consentono per i lavoratori del settore della sanità specificatamente elencati di effettuare trattamenti, ivi inclusa la comunicazione tra loro, dei dati personali che risultino necessari all'espletamento delle funzioni ad essi attribuite nell'ambito dell'emergenza determinata dal diffondersi del COVID-19;
- prevedono che al termine dello stato di emergenza i soggetti indicati al punto precedente adottano misure idonee a ricondurre i trattamenti di dati personali effettuati nel contesto dell'emergenza all'ambito delle ordinarie competenze e delle regole che disciplinano i trattamenti di dati personali.

<u>La RT</u> afferma che le disposizioni, aventi natura ordinamentale, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

⁴ Camera dei deputati, Commissione V, 12 maggio 2021, p. 118

Articolo 11, n. 10

(Articolo 102, comma 6, del D.L. 18 del 2020, recante disposizioni inerenti all'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo e ulteriori misure urgenti in materia di professioni sanitarie)

Proroga fino al 31 dicembre 2021 la disposizione che prevede, per quanto riguarda i corsi di laurea nelle professioni sanitarie (L/SNT/2, L/SNT/3 e L/SNT/4), limitatamente alla sola seconda sessione dell'anno accademico 2018/2019, la possibilità di svolgimento dell'esame finale con modalità a distanza e della prova pratica con le modalità di cui al punto 2 della circolare del Ministero della salute e del MIUR, ovvero previa certificazione delle competenze acquisite a seguito del tirocinio pratico.

<u>La RT</u> afferma che la disposizione, avente natura ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 11, n. 16

(Articolo 27-bis, comma 1, del D.L. 23 del 2020, recante disposizioni in materia di distribuzione dei farmaci agli assistiti)

Proroga fino al 31 dicembre 2021 la disposizione che prevede che i farmaci dei piani terapeutici, erogati in regime di distribuzione diretta da parte delle strutture pubbliche, possano essere distribuiti agli assistiti, senza nuovi o maggiori oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, in regime di distribuzione per conto dalle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale con le modalità e alle condizioni stabilite dagli accordi regionali stipulati a tal fine e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica determinato dal COVID-19.

<u>La RT</u> afferma che la disposizione il cui temine si intende prorogare già prevede una clausola di invarianza finanziaria. Pertanto tale erogazione deve avvenire senza nuovi o maggiori oneri a carico del Servizio sanitario nazionale e comunque nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 11, n. 17

(Articolo 38, commi 1 e 6, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 - Disposizioni urgenti in materia contrattuale per la medicina convenzionata)

La proroga riconosce ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta l'adeguamento immediato delle quote capitaria e oraria ai contenuti economici previsti dall'Atto di indirizzo per il rinnovo dell'accordo collettivo nazionale della medicina convenzionata, approvato dal Comitato di Settore Regioni-Sanità in data 9 luglio 2019 e 29 agosto 2019, nonché i relativi arretrati. Inoltre è riconosciuto agli specialisti ambulatoriali l'adeguamento immediato del trattamento economico ai contenuti economici previsti dall'Atto di indirizzo per il rinnovo dell'accordo collettivo nazionale della medicina convenzionata.

<u>La RT</u> assicura che la disposizione il cui termine si intende prorogare prevede che agli oneri derivanti dalla medesima si provveda nell'ambito delle risorse finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, appare opportuno acquisire una conferma circa la congruità delle risorse del servizio sanitario nazionale disponibili per l'anno 2021 da destinare agli incrementi per medici, pediatri e specialisti ambulatoriali. Si ricorda che già all'analoga, precedente proroga, disposta dal decreto-legge n. 183 del 2020, non erano stati ascritti effetti finanziari.

Articolo 11, n. 18

(Articolo 40, commi 1, 3 e 5, del D.L. 23 del 2020, recante disposizioni urgenti in materia di sperimentazione dei medicinali per l'emergenza epidemiologica da COVID-19)

Proroga fino al 31 luglio 2021 la disposizione concernente la sperimentazione clinica con modalità semplificata dei farmaci, con riferimento a pazienti affetti dal virus COVID-19, nonché l'uso compassionevole⁵ dei farmaci in fase di sperimentazione destinato ai medesimi pazienti. Sono inoltre previsti specifici adempimenti a carico dell'AIFA e del Comitato etico dell'Istituto Spallanzani.

È prevista un'apposita clausola di invarianza, in base alla quale dall'applicazione dell'articolo in esame non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Si dispone inoltre che le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti di cui alle disposizioni oggetto di proroga con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci.

<u>La RT</u> rappresenta che la disposizione il cui termine si intende prorogare prevede la clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale dalla sua applicazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

<u>Al riguardo</u>, andrebbe confermata la congruità delle risorse del SSN disponibili per il 2021 (ovvero la quota non destinata a spese obbligatorie o vincolata ad imprescindibili necessità di funzionamento per garantire i LEA, al netto degli interventi già previsti o avviati sulla medesima quota) in relazione alle esigenze in questione.

Articolo 11, n. 19

(Articolo 4, commi 1 e 3, del D.L. 34 del 2020, recante misure urgenti per l'avvio di specifiche funzioni assistenziali per l'emergenza COVID-19)

Proroga fino al 31 luglio 2021 la disposizione che consente alle regioni di riconoscere alle strutture sanitarie inserite nei piani per incrementare la dotazione dei posti letto in terapia intensiva, anche in

L'uso compassionevole concerne i medicinali sottoposti a sperimentazione clinica, con riferimento all'impiego degli stessi al di fuori della sperimentazione. Cfr., in materia, il D.M. 7 settembre 2017.

deroga ai vigenti limiti di spesa, di una remunerazione per una specifica funzione assistenziale per i maggiori costi correlati all'allestimento dei reparti ed alla gestione dell'emergenza e un incremento tariffario per le attività rese a pazienti affetti da Covid-19. La definizione delle modalità di determinazione di tale remunerazione, limitatamente al periodo dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, è stata rimessa ad un decreto del Ministro della salute previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, in modo da garantire la compatibilità con il finanziamento per il Servizio sanitario nazionale per l'anno 2020 e con le risorse previste stanziate, a valere sulle quali è appunto prevista la copertura.

<u>La RT</u> afferma che gli eventuali ulteriori oneri derivanti dalla proroga del termine saranno coperti nei limiti delle risorse già stanziate a legislazione vigente.

Durante l'esame in prima lettura⁶, il rappresentante del Governo ha affermato che la mancata onerosità della proroga n. 19 deriva dalla circostanza che i costi emergenti per il riconoscimento delle maggiorazioni tariffarie e funzioni Covid trovano compensazione nei costi dell'attività ordinaria che vengono meno per effetto della pandemia.

<u>Al riguardo</u>, si evidenzia che la proroga in esame avendo l'effetto di riconoscere per ulteriori tre mensilità (aprile-luglio 2021) una remunerazione a valere sul FSN, appare di carattere oneroso. La disposizione originaria era posta a valere su risorse stanziate per il solo 2020 (il FSN per il 2020).

Pertanto, andrebbe fornita una specifica quantificazione degli oneri e, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, anche dei risparmi conseguiti dalla contrazione dell'attività ordinaria in modo tale da poter verificare l'asserita compensazione.

Inoltre l'inserimento degli oneri connessi alle proroghe già nei tendenziali di bilancio per il 2021 non appare nemmeno ipotizzabile, atteso che tali tendenziali non potevano essere costruiti secondo il criterio della legislazione vigente tenendo conto di una disposizione quale la proroga in esame ancora inesistente al momento della loro determinazione, anche facendo riferimento alla prima proroga della disposizione di cui alla rubrica, recata dal decreto-legge n. 183 del 2020.

Articolo 11, n. 20 (Articolo 9 del D.L. 34 del 2020, recante la proroga dei piani terapeutici)

Proroga fino al 31 dicembre 2021, fatta salva la necessità di una revisione del piano per sopravvenute esigenze terapeutiche, l'applicazione dell'articolo che dispone, a determinate condizioni, la proroga limitata e temporanea della validità dei piani terapeutici in scadenza durante lo stato di emergenza.

<u>La RT</u> rappresenta che con la disposizione in oggetto si estende la proroga dei piani terapeutici, in base ai quali le aziende sanitarie consegnano o autorizzano l'acquisizione di dispositivi destinati alle persone con disabilità. Finalità della norma è

_

⁶ Cfr. Camera dei deputati, V Commissione, 12 maggio 2021, p. 118

evitare che i servizi socio-sanitari territoriali siano affollati di persone, peraltro potenzialmente fragili, che devono procedere al rinnovo.

La proroga, attesa la natura ordinamentale della disposizione, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

<u>Al riguardo</u>, nulla da osservare, atteso il carattere ordinamentale della disposizione oggetto di proroga, alla quale non erano infatti stati ascritti effetti finanziari.

Articolo 11, n. 23 (Articolo 83 del D.L. 34 del 2020, in materia di sorveglianza sanitaria)

Proroga fino al 31 luglio 2021 la disposizione che prevede che i datori di lavoro pubblici e privati siano tenuti ad assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio. Viene, inoltre, previsto che le PP.AA. provvedano alle summenzionate attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. Nel caso non sia fatto obbligo ai datori di lavoro di nominare il medico competente in materia di sorveglianza sanitaria, è possibile per gli stessi chiedere ai servizi territoriali INAIL di provvedere con propri medici del lavoro. L'INAIL provvede su tali richieste anche avvalendosi del contingente di personale di 200 medici specialisti di cui l'articolo 10 del decreto-legge n. 18 del 2020 ha disposto l'assunzione a tempo determinato, fino a non oltre il 31 dicembre 2020. Un decreto ministeriale⁷ ha fissato ad euro 50,85 l'importo unitario della tariffa per l'effettuazione delle summenzionate prestazioni di sorveglianza sanitaria.

Per le finalità dell'articolo in esame l'INAIL è stato autorizzato all'assunzione con contratti di lavoro a tempo determinato, della durata massima di 15 mesi, di specifiche figure professionali a valere sulle risorse di cui al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani, nel limite di spesa pari a euro 20.895.000 per il 2020 e ad euro 83.579.000 per il 2021.

<u>La RT</u> esclude che la previsione comporti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ribadisce che, al fine di garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro con riferimento al rischio di contagio da virus SARS-Co V-2, i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, specificando all'uopo le condizioni di rischio che determinano lo stato di fragilità dei lavoratori.

Quanto ai datori di lavoro che non sono tenuti alla nomina del medico competente, la sorveglianza sanitaria eccezionale può essere richiesta ai servizi territoriali dell'INAIL che vi provvedono con propri medici del lavoro, avvalendosi anche del contingente di personale reclutato nel 2021, per fronteggiare l'emergenza epidemiologica. L'INAIL dunque provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

Ugualmente i datori di lavoro del settore pubblico provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e dunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

-

DM 23 luglio 2020. Determinazione della tariffa dovuta per le prestazioni rese dall'INAIL ai fini della sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, di cui all'art. 83 del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Pubblicato nel sito internet del Ministero lavoro.

In relazione all'assunzione da parte dell'INAIL, previa convenzione con ANPAL, di figure sanitarie, tecnico-specialistiche e di supporto con contratti di lavoro a tempo determinato per l'anno 2021, la RT fa presente che i relativi oneri gravano sulle risorse europee e di cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo del Programma Operativo Nazionale di Iniziativa Occupazione Giovani a titolarità dell'ANPAL, come già previsto dal vigente articolo 83 del decreto-legge n. 34 del 2020.

Al riguardo, andrebbe confermato che le PP.AA. possano svolgere le previste attività di sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente anche per il 2021. Nulla da osservare con riferimento alle assunzioni a tempo determinato da parte dell'INAIL, nel presupposto che restino operativi i limiti di spesa esistenti (che si estendono già al 2021 in misura pari a 83.579.000 euro), e i criteri indicati dalla RT riferita all'articolo 83 del decreto legge n. 34 del 2020 che chiarisce che, sulla base delle esigenze di sorveglianza sanitaria che emergeranno, sarà definita l'esatta articolazione del contingente di personale a tempo determinato, il cui reclutamento è iniziato a decorrere dal mese di ottobre 2020 e terminerà quindi il 31 dicembre 2021.

Articolo 11, n. 24 (Articolo 90, commi 3 e 4, del D.L. 34 del 2020, in materia di lavoro agile)

Proroga fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni che prevedono:

- che i datori di lavoro del settore privato comunichino al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- che la modalità di lavoro agile possa essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato.

<u>La RT</u> afferma che la disposizione ha carattere ordinamentale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

<u>Al riguardo</u>, nulla da osservare, atteso il carattere ordinamentale della disposizione oggetto di proroga, alla quale non erano infatti stati ascritti effetti finanziari.

Articolo 11, n. 26

(Articolo 232, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 34 del 2020 - Edilizia scolastica)

La norma proroga fino al 31 luglio 2021 la vigenza dell'articolo 232, commi 4 e 5, del decretolegge n. 34 del 2020, concernente le procedure di accelerazione in materia di edilizia scolastica.

<u>La RT</u> afferma che le disposizioni di proroga hanno natura ordinamentale, in quanto differiscono il regime di semplificazione procedurale già previsto, e pertanto non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

<u>Al riguardo</u>, nulla da osservare, nel presupposto che l'eventuale accelerazione dei pagamenti relativi agli stati di avanzamento dei lavori, dovuti alla proroga delle semplificazioni procedurali, sia effettuata nell'ambito delle disponibilità di bilancio.

Articolo 11, n. 26-bis (Articolo 10, comma 1-bis, del decreto-legge n. 22 del 2021 - Riordino delle attribuzioni dei Ministeri)

Proroga dal 30 giugno fino al 31 luglio 2021 la disposizione che prevede l'adozione del regolamento di organizzazione degli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, compresi quelli di diretta collaborazione, con DPCM, su proposta del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro per la P.A. e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Su tale decreto il Presidente del Consiglio dei ministri ha facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato.

La RT non analizza la presente proroga.

<u>Al riguardo</u>, nulla da osservare, stante la natura meramente procedurale della norma prorogata.

Articolo 11 Disposizioni nn. 6)-9), 11)-15), 21)-22) e 25)

L'articolo proroga fino al 31 luglio 2021 i termini delle disposizioni legislative di cui all'allegato 2 del decreto-legge in esame. Si prevede che all'attuazione delle disposizioni legislative in oggetto si provveda con le sole risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.

In particolare, la disposizione di cui al n. 6), dispone la proroga al 31 luglio 2021 della norma riferita all'articolo 73 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, in materia di "Semplificazioni in materia di organi collegiali". In particolare, la norma proroga lo svolgimento in videoconferenza delle sedute dei consigli comunali, provinciali e metropolitani e delle giunte comunali, degli organi collegiali degli enti pubblici nazionali, degli organi degli enti e organismi del sistema camerale e degli organi di associazioni private, delle fondazioni nonché delle società (comprese quelle cooperative e i consorzi) e degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado, fino alla cessazione dello stato di emergenza e nel rispetto di specifici criteri.

<u>La RT</u> ribadisce che la norma si riferisce all' articolo 73 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 Semplificazioni in materia di organi collegiali. Certifica che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato in quanto di natura esclusivamente ordinamentale.

<u>Al riguardo</u>, per i profili di quantificazione, riprendendo in tal senso osservazioni già formulate a suo tempo⁸, ritenuto che la norma dispone la proroga di una mera

.

⁸ Nota di lettura n. 135, pagina 88.

facoltà delle amministrazioni pubbliche interessate di poter ricorrere anche alle videoconferenze e che l'attuazione di tale facoltà è già previsto che dovrà comunque avvenire nell'ambito delle sole risorse iscritte a legislazione vigente nei bilanci delle predette amministrazioni, non ci sono osservazioni.

La disposizione prorogata dal n.7), riguarda l'articolo 73-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ovvero "Misure per la profilassi del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco". In particolare, è ivi prorogata dal 30 aprile al 31 luglio 2021 l'applicazione della norma che prevede che siano i competenti servizi sanitari delle Amministrazioni del comparto sicurezza-difesa a stabilire le misure precauzionali per la tutela della salute degli appartenenti alle Forze dell'ordine, alle Forze armate, al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (nonché al personale dell'Amministrazione civile dell'interno che opera presso le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale) secondo procedure uniformi stabilite con apposite linee guida.

<u>La RT</u> conferma che la proroga dell'articolo 73-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 Misure per la profilassi del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco La disposizione prevede proroghe normative che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

<u>Al riguardo</u>, pur considerando che alla norma oggetto di proroga non sono stati ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica, andrebbe verificato, stante la mancanza dei elementi anche nella RT relativa alla norma medesima⁹, che la disposizione possa effettivamente essere attuata dai Servizi sanitari delle Forze di polizia, delle Forze armate e dell'Amministrazione dell'interno, nell'ambito delle sole risorse umane e strumentali che sono già disponibili in bilancio ai sensi della legislazione vigente.

La disposizione prorogata dal n.8), interessa l'articolo 87, commi 6 e 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, inerente la "Dispensa temporanea dal servizio e non computabilità di alcuni periodi di assenza dal servizio". In particolare, viene prorogata – dal 30 aprile al 31 luglio 2021 – l'efficacia delle norme recate dall'articolo 87, commi 6 e 7, del DL n. 18/2020 che prevedono che il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco possa essere dispensato temporaneamente dalla presenza in servizio – anche ai soli fini precauzionali in relazione all'esposizione a rischio di contagio da COVID-19, con provvedimento dei responsabili di livello dirigenziale degli Uffici e dei Reparti di appartenenza; in caso di assenza dal servizio per malattia o quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dovuta al COVID-19, sia collocato d'ufficio in licenza straordinaria, in congedo straordinario o in malattia. I periodi di assenza sono comunque

⁹ La RT annessa al maxiemendamento annesso al ddl di conversione del DL 18/2020 si limitava a riferire che " la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".

equiparati, agli effetti economici e previdenziali, al servizio prestato con esclusione della corresponsione dell'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista.

<u>La RT</u> certifica che la disposizione non determina nuovi oneri per la finanza pubblica, in quanto le disposizioni in esso contenute vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

<u>Al riguardo</u>, per i profili di quantificazione, tenuto conto di quanto espressamente riferito dalla RT, secondo cui le disposizioni in esame trovano attuazione in condizioni di assoluta neutralità finanziaria, e del fatto che alle stesse non sono stati ascritti a suo tempo effetti finanziari, non ci sono osservazioni.

La disposizione indicata al n. 9) inerisce la proroga dell'articolo 101, comma 6-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 "Misure urgenti per la continuità dell'attività formativa delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica", in base alle quali, nell'espletamento delle procedure valutative per il passaggio dei ricercatori universitari a tempo determinato di tipo B al ruolo dei professori associati, le commissioni tengono conto delle limitazioni all'attività di ricerca scientifica conseguenti allo stato di emergenza. In particolare, l'art. 101, co. 6-ter, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) ha previsto che, nell'espletamento delle procedure valutative per il passaggio dei ricercatori universitari a tempo determinato di tipo B al ruolo dei professori associati, ai sensi dell'art. 24, co. 5, della L. 240/2010, le commissioni valutatrici, nell'applicazione dei regolamenti di ateneo adottati sulla base dei criteri fissati con DM 344/2011, avrebbero tenuto nel corso dell'emergenza, delle limitazioni all'attività di ricerca scientifica connaturate a tutte le disposizioni conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza deliberata dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 (fino al 31 luglio 2020) e alle disposizioni delle Autorità straniere o sovranazionali conseguenti alla dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020.

<u>La RT</u> certifica che la proroga della disposizione di cui all'art. 101, comma 6-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ha mero valore ordinamentale, dalla cui applicazione non derivano, anche in situazione di ordinarietà, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

<u>Al riguardo</u>, in considerazione del tenore chiaramente ordinamentale della disposizione oggetto di proroga, non ci sono osservazioni.

La proroga di cui al n. 11) riguarda l'articolo 122, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, concernente la "Durata dell'incarico del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19". Il Commissario straordinario preposto al rafforzamento della risposta sanitaria all'emergenza da Covid-19 è stato istituito dall'articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020, il quale ha previsto (al comma 4) che esso operi fino alla scadenza dello stato di emergenza. L'attivazione ed esercizio dei poteri e facoltà del Commissario ha dunque una proiezione temporale determinata per relationem, con riferimento alla durata dello stato

emergenziale (si ricorda che la delibera del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2021 ha differito lo stato di emergenza al 30 aprile 2021). L'articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020 ha espressamente previsto che con decreto del Presidente del Consiglio *ad hoc* fosse nominato il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica.

<u>La RT</u> conferma che la norma proroga la durata dell'incarico del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19.

Certifica che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri ai sensi del comma 5 del predetto articolo 122, poiché l'incarico è svolto a titolo gratuito.

Inoltre, precisa che il Commissario opera nel limite delle risorse assegnate allo scopo con delibera del Consiglio dei ministri a valere sul Fondo emergenze nazionali e disponibili sulla contabilità speciale n. 6198 intestata al Commissario stesso.

<u>Al riguardo</u>, andrebbe confermato che il Commissario straordinario possa continuare ad operare anche oltre il termine precedentemente previsto, pur senza incrementi delle risorse assegnate per lo svolgimento delle sue funzioni.

La proroga indicata al n. 12) interessa l'articolo 1, comma 4-*bis*, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 inerente alle "*Modalità di svolgimento dell'attività dei gruppi di lavoro per l'inclusione scolastica*. In particolare, il comma 4-*bis* dell'articolo 1 del D.L. 22/2020 (L. 41/2020) ha previsto la possibilità di effettuare in videoconferenza le sedute del Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione.

<u>La RT</u> conferma che la proroga proposta ha natura ordinamentale, pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

<u>Al riguardo</u>, considerando che alla disposizione oggetto di proroga non sono stati associati a suo tempo effetti di spesa¹⁰, non ci sono osservazioni.

La disposizione di cui al n. 13) proroga l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante "Misure urgenti per la tempestiva adozione dei provvedimenti del Ministero dell'istruzione". In particolare, si prevede che il Consiglio superiore della pubblica istruzione-CSPI rende il suo parere entro sette giorni dalla richiesta. Decorso tale termine si può prescindere dal parere.

<u>La RT</u> certifica che la disposizione di proroga proposta ha natura ordinamentale, pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

-

La RT annessa al maxiemendamento al ddl di conversione del decreto-legge n. 22/2020 riferiva circa " il carattere ordinamentale della disposizione, che non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".

<u>Al riguardo</u>, ritenuto il carattere ordinamentale delle disposizioni, non ci sono osservazioni.

La disposizione al n. 14) riguarda l'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 e riguardante " *Misure urgenti per lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari*". In particolare, con riguardo alle professioni diverse da quelle indicate dai commi 1 e 3 del medesimo articolo 6, prevede che ai fini del conseguimento dei requisiti necessari alla partecipazione agli esami di Stato di abilitazione, per le sole sessioni di esame nelle quali abbia rilievo il periodo ricompreso tra il 9 marzo 2020 e il termine dello stato di emergenza, le amministrazioni competenti all'organizzazione degli stessi esami possono non tener conto di tale periodo, in deroga alle disposizioni vigenti, al fine di consentire, tra l'altro, il riconoscimento degli anzidetti requisiti e l'ammissione dei candidati che abbiano conseguito la laurea nella sessione di cui all'articolo 101, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18

<u>La RT</u> assicura che la proroga della disposizione di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, ha mero valore ordinamentale, dalla cui applicazione non derivano, anche in situazione di ordinarietà, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

La disposizione indicata al n. 15) proroga l'articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, riguardante "*Proroga delle forme semplificate di sottoscrizione e comunicazione relative a contratti finanziari*". In particolare, l'articolo 4 del decreto n. 23 del 2020 stabilisce una disciplina applicabile alla conclusione dei contratti relativi a operazioni e servizi bancari e finanziari (disciplinati dall'articolo 117 del decreto legislativo n. 385 del 1993, Testo unico bancario – TUB), dei contratti di credito (125-bis del TUB), dei contratti relativi a servizi di pagamento (126-quinquies del TUB) e dei contratti relativi al servizio di trasferimento tra i conti di pagamento detenuti nella stessa valuta (126-quinquies decies del TUB), ferme restando le previsioni sulle tecniche di conclusione dei contratti mediante strumenti informativi o telematici, i contratti, conclusi con la clientela al dettaglio come definita dalle disposizioni della Banca d'Italia in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari.

<u>La RT</u> conferma che trattasi di disposizione ordinamentale alla quale non si ascrivono effetti finanziari.

<u>Al riguardo</u>, ritenuto il tenore prettamente ordinamentale delle norme oggetto di proroga, nulla da osservare

La disposizione riportata al n. 21) fa riferimento all'articolo 33 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, inerente "Proroga delle forme di sottoscrizione e comunicazione di contratti finanziari e assicurativi in modo semplificato". In

particolare, l'articolo 33 del decreto-legge n. 34 del 2020, estendendo le previsioni già adottate dall'articolo 4 del decreto-legge n. 23 del 2020 con riferimento alla conclusione dei contratti relativi a operazioni e servizi bancari e finanziari, dei contratti di credito, dei contratti relativi a servizi di pagamento e dei contratti relativi al servizio di trasferimento tra i conti di pagamento detenuti nella stessa valuta, stabilisce una disciplina applicabile alla conclusione di specifiche categorie di contratti legati all'attività finanziaria e assicurativa.

<u>La RT</u> assicura che trattasi di disposizione ordinamentale alla quale non si ascrivono effetti finanziari.

Al riguardo, nulla da osservare.

La disposizione richiamata al n. 22) riguarda l'articolo 34 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, inerente "Disposizioni in materia di buoni fruttiferi postali". In particolare, l'articolo 34 consente la stipula per via telefonica dei contratti di collocamento dei Buoni fruttiferi postali dematerializzati, nel rispetto delle previsioni sulla comunicazione delle condizioni contrattuali e delle informazioni preliminari disposte dal Codice del consumo per la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori (commi 1 e 2). L'articolo dispone inoltre che i buoni fruttiferi postali il cui termine di prescrizione cade nel periodo di emergenza sono esigibili dai sottoscrittori o dagli aventi causa entro due mesi successivi al termine del predetto stato di emergenza (comma 3).

<u>La RT</u> assicura che la disposizione, che reca la proroga al 31/3/2021 il termine di esigibilità dei buoni postali fruttiferi che si prescrivono nel periodo di emergenza, ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

La disposizione richiamata al n. 25) richiama l'articolo 100 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, inerente "Impiego del Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali". In particolare, si proroga dal 30 aprile al 31 luglio 2021 il termine fino al quale il Ministro del lavoro si avvale in via diretta, oltre che dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), anche del Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro e delle articolazioni dipendenti, limitatamente al personale già in organico. La disposizione prorogata è corredata di una clausola di neutralità finanziaria in base alla quale dall'attuazione dell'articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

<u>La RT</u> conferma che l'articolo 100 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. "*Impiego del Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali*". Si prevede la facoltà per il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in via eccezionale, al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus

COVID-19, sino alla cessazione dello stato di emergenza, al fine di assicurare una tempestiva vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nel processo di riavvio delle attività produttive, di avvalersi in via diretta, oltre che dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), anche del Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro e delle articolazioni dipendenti, limitatamente al personale già in organico.

Precisa che la disposizione attua una Convenzione firmata tra il Ministro del lavoro e l'Ispettorato del lavoro (INL), la quale già prevede in via più generale la possibilità per il Ministro di avvalersi del Comando Carabinieri del lavoro, e, dunque, la proroga richiesta non comporta oneri, poiché viene attuata sulla base del contingente in organico e con le risorse già assegnate all'INL.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, pur considerando le rassicurazioni del rappresentante del Governo nel corso dell'esame in sede referente svoltosi in prima lettura¹¹, e in considerazione della circostanza che alla norma originaria, nonché alle proroghe precedenti a questa in esame, non sono stati ascritti effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica, nonché tenendo conto la RT in esame certifica che l'avvalimento del Comando dei Carabinieri da parte del Ministro del lavoro, è disposto nei limiti del contingente in organico e delle risorse già assegnate all'INL, andrebbero richiesti elementi informativi idonei fornire dimostrazione che le risorse previste ai sensi della legislazione vigente risultino effettivamente congrue rispetto alle finalità delle disposizioni, e che l'avvalimento in parola risulti in ogni caso compatibile con i fabbisogni organizzativi ed organici dell'Amministrazione interessata¹².

Articolo 11-bis (Disposizioni urgenti in materia di lavoro agile)

L'articolo, introdotto in sede referente, proroga il lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni, fino alla definizione della sua disciplina nei contratti collettivi, ove previsti, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, sopprimendo la percentuale minima del 50 % del personale in lavoro agile, vincolante per ciascuna Amministrazione. Le medesime disposizioni si applicano, per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, fino al termine dello stato di emergenza connessa al COVID -19. Inoltre, l'articolo riduce dal 60 al 15 % la quota minima dei dipendenti che possono svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, in base al Piano organizzativo del lavoro agile (POLA), e dal 30 al 15 % la quota minima dei dipendenti che possono comunque avvalersi della predetta prestazione, in caso di mancata adozione del Piano medesimo.

-

Il rappresentante del Governo ha assicurato che " la proroga, in materia di avvalimento di uffici da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché il Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro opera, attraverso l'istituto dell'avvalimento, direttamente alle dipendenze del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, rimanendo comunque impregiudicata l'attività di vigilanza complessivamente svolta dall'Ispettorato nazionale del lavoro (INL)". Cfr. Camera dei deputati, Bollettino dei Resoconti di Giunta e Commissioni, 12 maggio 2021, pagina 119 e seguenti.

¹² Nota di Lettura, n. 161- Volume I, pagina 231.

<u>La RT</u> riferisce che l'articolo proroga, fino alla definizione della sua disciplina nei contratti collettivi, ove previsti, e, comunque, non oltre 31 dicembre 2021, il lavoro agile "semplificato nelle pubbliche amministrazioni, eliminando la percentuale minima del 50%, prevista per ogni Amministrazione, del personale in lavoro agile. Le medesime disposizioni si applicano, per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, fino al termine dello stato di emergenza connessa al COVID – 19.

Il comma 2 riduce, dal 60 al 15 per cento, la quota dei dipendenti che possono svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile in base al POLA e riduce, dal 30 al 15 per cento, la quota dei dipendenti che possono comunque avvalersi della predetta prestazione, in caso di mancata adozione del POLA.

Le disposizioni hanno natura ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

<u>Al riguardo</u>, sul comma 1, per i profili di quantificazione, riprendendo considerazioni già formulate a suo tempo¹³, posto che la RT assicura che la disposizione è espressamente volta ad assicurare nella pubblica amministrazione una maggiore flessibilità dell'orario di lavoro e una rimodulazione del lavoro agile e che la misura riveste carattere meramente procedimentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblici, non ci sono osservazioni.

Articolo 11-ter

(Proroga dei termini di validità di documenti di riconoscimento e di identità, nonché di permessi e titoli di soggiorno e documenti di viaggio)

Il comma 1 modifica l'articolo 104 del decreto-legge n. 18 del 2020, prorogando fino al 30 settembre 2021 la validità dei documenti di riconoscimento e di identità con scadenza dal 31 gennaio 2020.

Il comma 2 proroga sino al 31 luglio 2021 la validità dei permessi di soggiorno di cittadini di Paesi terzi e di altri titoli di soggiorno in materia di immigrazione, aventi scadenza fino alla medesima data. Si stabilisce al contempo che nelle more di tale scadenza, è possibile per gli interessati presentare istanze di rinnovo dei permessi e dei titoli e gli uffici competenti effettuano progressivamente la trattazione dei relativi procedimenti.

<u>La RT</u> certifica che la disposizione d riportata al comma 1 proroga dal 30 aprile al 30 settembre 2021 la validità di documenti di riconoscimento e di identità, rilasciati da amministrazioni pubbliche, con scadenza dal 31 gennaio 2020.

Il comma 2, lettera *a)* prevede la proroga fino al 31 luglio 2021 del termine di validità dei permessi di soggiorno e dei titoli di cui all'articolo 103, commi 2-quater e 2-quinquies, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, compresi quelli aventi scadenza fino alla medesima data del 31 luglio 2021. Al comma 2, lettera *b)*, si stabilisce inoltre che gli interessati possano comunque presentare istanza volta al rinnovo dei permessi e titoli suddetti e

Nota di lettura n. 161, Volume II, pagina 283.

che gli uffici competenti provvedano alla progressiva trattazione dei relativi procedimenti.

Certifica che le disposizioni del presente articolo hanno natura ordinamentale e, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

<u>Al riguardo</u>, in considerazione della certificata natura ordinamentale delle disposizioni, non ci sono osservazioni.

Articolo 11-quater

(Proroga di termini concernenti rendiconti e bilanci degli enti locali, delle regioni e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e il riequilibrio finanziario degli enti locali)

I commi 1 e 2 prorogano al 31 maggio 2021 il termine per la deliberazione del rendiconto di gestione relativo all'esercizio 2020 e quello per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali. Viene contestualmente autorizzato fino al 31 maggio 2021 l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del TUEL.

I commi 3 e 4 rinviano i termini per l'approvazione del rendiconto 2020 e del bilancio consolidato 2020 delle Regioni e delle Province autonome. In particolare, il termine per l'approvazione del rendiconto 2020 in Giunta è rinviato dal 30 aprile al 30 giugno 2021, e il termine per l'approvazione del rendiconto 2020 da parte del Consiglio è rinviato dal 31 luglio al 30 settembre 2021; il termine per l'approvazione del bilancio consolidato 2020 è rinviato dal 30 settembre 2021 al 30 novembre 2021. Contestualmente si rinvia dal 30 giugno 2021 al 30 settembre 2021 il termine previsto dall'articolo 111, comma 2-septies, del decreto-legge n. 34 del 2020, per la verifica delle effettive minori entrate delle Regioni a statuto ordinario del 2020.

I commi 5 e 6 rinviano dal 30 aprile 2021 al 30 giugno 2021 i termini per l'adozione dei bilanci di esercizio dell'anno 2020 degli enti sanitari di cui alle lettere b), punto i) e c), del comma 2, dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 118 del 2011 da parte, rispettivamente, del responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione e del direttore generale. Contestualmente, si dispone che:

- i bilanci di esercizio dell'anno 2020 degli enti di cui alle lettere b), punto i), e c) del comma 2 dell'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 sono approvati dalla giunta regionale entro il 31 luglio 2021 e non più entro il 31 maggio 2021;
- il bilancio consolidato dell'anno 2020 del Servizio sanitario regionale è approvato dalla giunta regionale entro il 30 settembre 2021 e non più entro il 30 giugno 2021.

Il comma 7 differisce dal 31 marzo al 31 maggio e dal 30 maggio al 30 giugno, i termini previsti all'articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per la trasmissione della certificazione del rispetto dell'obiettivo di saldo delle Regioni a statuto ordinario per l'esercizio 2020.

Il comma 8 proroga dal 30 aprile 2021 al 30 giugno 2021 il termine ultimo per l'adozione del bilancio d'esercizio delle Camere di commercio, delle loro Unioni regionali e delle relative aziende speciali riferito all'esercizio 2020.

Il comma 9 stabilisce al 30 giugno 2021 i termini, qualora scaduti alla predetta data, di cui al comma 5 dell'articolo 243-bis (90 giorni) per la deliberazione da parte del Consiglio del piano di riequilibrio pluriennale degli enti locali che hanno fatto ricorso alla procedura del predissesto e al comma 1 dell'articolo 261 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (60 giorni) per la risposta ad eventuali rilievi in fase di istruttoria dell'ipotesi di bilancio riequilibrato per gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto finanziario.

<u>La RT</u>, oltre a descrivere le norme, afferma che le stesse hanno natura ordinamentale e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 11-quinquies

(Proroga in materia di esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica)

Il comma 1, novellando l'articolo 4-bis del decreto-legge n. 105 del 2019, relativo all'esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica, proroga dal 30 giugno al 31 dicembre 2021 il regime temporaneo in materia di esercizio da parte del Governo di poteri di regolamentazione o veto all'acquisto di partecipazioni di quote di proprietà di società che operano in settori strategici.

<u>La RT</u> ribadisce il contenuto delle disposizioni e afferma che le stesse, per la loro natura ordinamentale, sono prive di effetti sulla finanza pubblica.

<u>Al riguardo</u>, nulla da osservare, anche considerando che alle norme oggetto della presente, ulteriore proroga non erano stati ascritti effetti finanziari.

Articolo 11-sexies

(Proroga di termini in materia di patenti di guida, rendicontazione da parte di imprese ferroviarie, navi da crociera e revisione periodica dei veicoli)

Il comma 1 nel modificare l'articolo 13, comma 6, del decreto-legge n. 183 del 2020, relativo alla prova di esame teorica per il conseguimento della patente di guida, stabilisce che la prova di controllo delle cognizioni, per le domande presentate nel corso del 2020, è espletata entro il 31 dicembre 2021 mentre per le domande presentate dal 1° gennaio 2021 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, tale prova è espletata entro un anno dalla data di presentazione della domanda.

Il comma 2 modifica l'articolo 214, comma 5-bis, del decreto-legge n. 34 del 2020, relativo alla rendicontazione da parte delle imprese ferroviarie per ottenere i benefici a compensazione delle perdite subite a causa dell'emergenza da COVID-19. In particolare:

- viene prorogato dal 15 marzo al 15 maggio 2021 il termine entro il quale le imprese devono rendicontare gli effetti economici subiti e direttamente imputabili all'emergenza da COVID-19;
- viene prorogato dal 30 aprile al 15 giugno 2021 il termine entro cui sono assegnate le risorse residue previste al medesimo comma 5-bis.

Il comma 3 nel modificare l'articolo 48, comma 6, del decreto-legge n. 76 del 2020, proroga dal 30 aprile 2021 al 31 dicembre 2021 il termine entro il quale le navi da crociera iscritte nel Registro Internazionale possono effettuare servizi di cabotaggio marittimo.

Il comma 4 proroga dal 31 marzo al 31 dicembre 2021 il termine, di cui all'articolo 92, comma 4-*septies*, del decreto-legge n. 18 del 2020, fino al quale gli ispettori possono svolgere gli accertamenti previsti per la revisione dei veicoli.

<u>La RT</u> con riferimento ai commi 1 e 4 afferma che le norme hanno carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Relativamente al comma 2 la RT afferma che la disposizione non incide sui limiti di spesa già previsti dall'articolo 214, comma 5-bis, del decreto-legge n. 34 del 2020 e, pertanto, la stessa non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Infine, per quanto riguarda il comma 3 la RT oltre a descrivere la norma, afferma che la proroga è finalizzata a mitigare gli effetti dell'emergenza Covid, garantire la salvaguardia dei livelli occupazionali e la continuità dell'industria marittima italiana. Per la RT, pertanto, la norma ha contenuto ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

<u>Al riguardo</u>, con riferimento ai commi 1, 3 e 4 non vi sono osservazioni da formulare atteso il carattere ordinamentale delle norme e considerato che alle norme prorogate non erano state ascritti effetti finanziari.

Relativamente al comma 2, altresì non si hanno osservazioni da formulare atteso che la norma non incide sui limiti di spesa previsti a legislazione vigente.

Articolo 11-septies

(Proroga delle modalità semplificate per lo svolgimento degli esami di abilitazione degli esperti di radioprotezione e dei medici autorizzati, nonché dei consulenti del lavoro)

Il comma 1, integrando l'articolo 6, comma 8, primo periodo, del decreto-legge n. 183 del 2020, prevede che il potere, attribuito al Ministro dell'università fino al 31 dicembre 2021, di ridefinire le modalità di svolgimento, nel caso del protrarsi dello stato di emergenza da COVID-19, della prima e seconda sessione del 2020 degli esami di Stato di abilitazione sia esteso fino al 31 dicembre 2021 anche per l'iscrizione negli elenchi nominativi degli esperti qualificati e dei medici autorizzati, nonché per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro.

<u>La RT</u> afferma che le disposizioni in esame rivestono carattere meramente ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

<u>Al riguardo</u>, nulla da osservare, atteso il carattere ordinamentale della disposizione e tenuto conto che alla norma oggetto della presente proroga non erano stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Articolo 11-octies

(Proroga della sospensione della revoca degli stanziamenti dei Fondi per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato)

Il comma 1 modifica l'articolo 265, comma 15, del decreto-legge n. 34 del 2020, estendendo anche al 2021 la disapplicazione, già prevista per l'anno 2020, della disciplina concernente la revoca degli stanziamenti a valere sul Fondo investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato non utilizzati entro 18 mesi, previsto dall'articolo 1, comma 98, della legge di bilancio per il 2019.

Il comma 2, analogamente prevede la disapplicazione per l'anno 2021 dell'articolo 1, comma 24 della legge n. 160 del 2019 che disciplina la revoca degli stanziamenti a valere sul Fondo investimenti

amministrazioni centrali ex legge di bilancio per il 2020 non utilizzati entro 24 mesi e la loro riassegnazione ad altre finalità di spesa

<u>La RT</u> afferma che la disposizione, per effetto del protrarsi dello stato di emergenza connesso alla pandemia da COVID-19, prevede che anche con riferimento all'annualità 2021 non si applichino le procedure di eventuale revoca degli stanziamenti, anche pluriennali, attribuiti alle amministrazioni centrali dello Stato e finalizzati a spese per investimenti con il riparto del Fondo investimenti previsto con la legge di bilancio per il 2019 e con il riparto del Fondo investimenti previsto con la legge di bilancio per il 2020. Per la RT la disposizione non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica.

<u>Al riguardo</u>, considerato che alle norme che disciplinano la revoca non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 11-novies (Interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione)

La norma proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 il termine entro il quale gli interventi rientranti, in sede di prima approvazione, nei Piani di sviluppo ai sensi dell'art. 44, comma 7, lett. b), del decreto legge n. 34 del 2019, devono generare obbligazioni giuridicamente vincolanti.

<u>La RT</u> afferma che si tratta di interventi per i quali è stata verificata assenza di progettazione esecutiva o procedura di aggiudicazione avviata, e valutati favorevolmente dal Dipartimento per le Politiche di coesione e dall'Agenzia per la Coesione territoriale, sentite le Amministrazioni titolari delle risorse ricognite ai sensi del comma 1 dell'articolo 44 del decreto-legge n. 34 del 2019. Per la RT la disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta effetti di carattere finanziario.

<u>Al riguardo</u>, andrebbe assicurato che la proroga del termine non determini effetti differenti sui saldi di finanza pubblica così come già scontati a legislazione vigente.

Articolo 11-decies (Proroga di interventi finanziati dal Fondo Antonio Megalizzi)

La norma estende all'anno 2021 lo stanziamento del Fondo Antonio Megalizzi, istituito presso il MISE con 1 milione di euro per il 2020 con lo scopo di garantire un servizio di trasmissione radiofonica universitaria.

Ai relativi oneri, pari a 1 milione di euro per l'anno 2021, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente, quanto a 500.000 euro, relativamente al MISE e, quanto a 500.000 euro, relativamente al MUR.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 11-undecies (Misure urgenti in materia di controlli radiometrici)

Il comma 1 nel modificare l'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo n. 101 del 2020 (Recepimento della Direttiva 2013/59/Euratom, in materia di protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti), proroga, da 12 mesi dall'entrata in vigore del citato decreto legislativo (27 agosto 2020) al 31 dicembre 2021, il termine entro il quale l'esercente provvede alla misurazione della concentrazione di attività sui materiali presenti nel ciclo produttivo e sui residui derivanti dall'attività lavorativa stessa.

Il comma 2 nel modificare l'articolo 72, comma 4, del decreto legislativo n. 101 del 2020, in materia di esposizione alle radiazioni ionizzanti, proroga dal 30 aprile al 30 settembre 2021 l'applicazione del regime transitorio per l'obbligo di sorveglianza radiometrica sui prodotti semilavorati metallici, di cui all'articolo 2 del citato decreto legislativo, nelle more di un apposito decreto ministeriale che consenta l'applicazione della disciplina.

<u>La RT</u> con riferimento al comma 2 afferma che la disposizione non presenta profili di criticità rispetto all'ordinamento UE, atteso che l'articolo 93, paragrafo l, della direttiva 2013/59/Euratom impone l'obbligo per gli Stati membri di "incoraggiare" l'introduzione dei controlli radiometrici sui prodotti in metallo e la Commissione europea, allo stato, pur avendo avviato la disamina del decreto di recepimento dell'articolo 93, paragrafo l, della direttiva, non ha mosso rilievi sulla disciplina transitoria recata dall'articolo 72 del decreto legislativo n. 101 del 2020 che già prevedeva, nella formulazione originaria, un differimento dell'entrata in vigore della disciplina di recepimento. Per la RT la norma ha quindi natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, appare opportuno che sia acquisito l'avviso del Governo circa la compatibilità con la normativa europea delle proroghe recate al decreto legislativo n. 101 del 2020 dal presente articolo. In particolare, con riferimento al comma 2, alla luce di quanto chiarito dalla RT, andrebbe assicurato che anche questa ulteriore proroga sia compatibile con la normativa europea in materia.

Articolo 11-duodecies (Disposizioni in materia di prevenzione degli incendi nelle strutture turisticoricettive in aria aperta)

La norma proroga al 7 ottobre 2021 l'attuazione degli adempimenti relativi alla regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture turistico - ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.

Restano fermi gli eventuali inadempimenti e le procedure in essere rispetto a termini già scaduti.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 11-terdecies (Accelerazione di interventi per fare fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19)

Il comma 1 stabilisce che le disposizioni dell'articolo 264, comma 1, lettera f), del decreto-legge n. 34 del 2020 (si tratta di misure di semplificazione che, in deroga alle procedure previste dal DPR n. 380 del 2000, consentono l'avvio e la realizzazione di interventi, anche edilizi, consistenti in opere contingenti e provvisorie necessarie per garantire il rispetto delle misure di sicurezza imposte dall'emergenza sanitaria da COVID-19, da rimuovere con la fine dello stato di emergenza) si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2021.

<u>La RT</u> ribadisce il contenuto della norma e riferisce che questa possiede natura ordinamentale e non comporta oneri per la finanza pubblica.

<u>Al riguardo</u>, nulla da osservare, atteso che alla norma di cui al citato articolo 264, la cui applicazione viene estesa a tutto il 2021, non erano stati ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

Articolo 11-quaterdecies

(Proroghe di misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da CO-VID-19 in ambito penitenziario e in materia di interventi urgenti per gli uffici giudiziari)

L'articolo inserito nel corso dell'esame in prima lettura in sede referente con un'integrazione all'emendamento del Relatore¹⁴, al comma 1 proroga al 31 luglio 2021 l'efficacia di alcune norme speciali dettate per fronteggiare l'emergenza sanitaria negli istituti penitenziari. Si tratta delle disposizioni relative all'ammissione al regime di semilibertà (art. 28 del decreto-legge n. 137/2020), alla concessione di permessi premio (art. 29 del decreto-legge n. 137/2020) e alla esecuzione domiciliare della pena detentiva non superiore a 18 mesi (art. 30 del decreto-legge n. 137/2020).

Il comma 2 modifica la disciplina per la revoca – causata dalla mancata indizione della gara o dal mancato affidamento dei lavori – del finanziamento del CIPE per nuove sedi di uffici giudiziari ad elevato carico di affari pendenti. A tal fine, sostituisce poi il terzo periodo del comma 181 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, recante disposizioni in materia di programmazione del FSC, ivi stabilendosi che in caso di mancata indizione di gara entro ventiquattro mesi dalla pubblicazione della delibera di assegnazione, ovvero, in caso di mancato affidamento dei lavori entro il 31 dicembre 2021, il finanziamento sia da intendersi revocato. La norma vigente prevede invece che solo in caso di mancato affidamento dei lavori entro ventiquattro mesi dalla pubblicazione della delibera di assegnazione il finanziamento è revocato.

<u>La RT</u> annessa al disegno di legge iniziale riferisce sul comma 1 che le norme sono volte a modificare il termine del "30 aprile 2021" previsto rispettivamente al comma 2 dell'articolo 28, al comma 1 dell'articolo 29 ed al comma 1 dell'articolo 30 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogando la vigenza delle disposizioni che in questi mesi hanno contribuito a fronteggiare l'emergenza epidemiologica in ambito penitenziario,

¹⁴ Cfr. Camera dei deputati, Bollettino dei Resoconti di Giunta e Commissioni, 28 maggio 2021, pagina 165.

anche in ordine al completamento della copertura vaccinale ancora assai parziale della popolazione detenuta, dovuta agli stringenti criteri adottati per ottimizzare la somministrazione delle dosi di vaccino attualmente disponibili.

Nella specie, la norma prevede, per quanto concerne <u>la lettera a)</u>, di prorogare fino alla nuova scadenza del 31 luglio 2021 per i condannati ammessi al regime di semilibertà, la concessione di licenze della durata superiore a quella di quarantacinque giorni stabilita dal primo comma dell'articolo 52 della legge 26 luglio 1975, n. 354, anche in maniera non continuativa e prescindendo dal computo dei giorni già goduti. In ragione della previsione di cui <u>alla lettera b)</u>, la disposizione prevede una ulteriore deroga – sino appunto al 31 luglio 2021 – dei limiti temporali nella concessione dei permessi premio di cui i detenuti più meritevoli e quelli già ammessi al beneficio del lavoro all'esterno godono ai sensi dell'articolo 30-*ter* della legge 354 del 1975, mentre con <u>la lettera c)</u> si intende prorogare il beneficio della concessione della detenzione domiciliare per un determinato numero di detenuti chiamati a scontare una pena residua non superiore a 18 mesi, per un periodo circoscritto sempre al nuovo termine del 31 luglio 2021, riproponendo il modello operativo già sperimentato in applicazione della legge 26 novembre 2010 n. 199.

Gli interventi proposti, limitando il rientro in istituto dei detenuti sottoposti al regime di semilibertà (che quindi passano la maggior parte della giornata all'esterno) e di coloro che usufruiscono di permessi premio, concedendogli tempi più allargati, sono da ritenersi misure strategiche di contenimento dei contagi ed al contempo strumenti di deflazionamento della popolazione carceraria, pertanto gli stessi sono privi di effetti negativi per la finanza pubblica.

Al contrario, se ne segnalano i possibili effetti positivi sia in via generale per una più efficiente e razionale gestione delle risorse e delle strutture sia come strumento di contrasto al fenomeno del sovraffollamento carcerario, sia per garantire una maggiore efficacia, nell'attuale periodo emergenziale, degli interventi messi in campo dall'amministrazione penitenziaria in ordine alle misure di prevenzione e di contrasto alla diffusione del COVD-19 nelle carceri, nelle more del completamento della campagna vaccinale per i detenuti.

Anche riguardo alla proroga del termine di cui al comma 1 dell'articolo 30 del suddetto decreto-legge n. 137 del 2020, rappresenta che la previsione – oltre che per le ragioni sopra esposte di contribuire al deflazionamento della popolazione carceraria ed al rischio di contagio – non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, tenuto conto che le procedure, peraltro semplificate, connesse all'adozione dei provvedimenti di detenzione domiciliare, essendo di natura istituzionale, potranno essere espletate avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, assicura che la detenzione domiciliare è una misura già regolata dall'articolo 47-ter della legge n. 354 del 1975, che non comporta – anche per queste limitate ulteriori casistiche adottate per tempi assai limitati – costi a carico dell'amministrazione penitenziaria, in quanto la possibilità di eseguire la misura non

solo presso dimore private, ma eventualmente anche in strutture pubbliche o private di cura, assistenza ed accoglienza, avviene sempre nei limiti dell'effettiva disponibilità delle suddette strutture, rientrando soprattutto fra le attività svolte dal c.d. terzo settore e dagli enti locali nell'ambito delle risorse iscritte nei rispettivi bilanci e disciplinate sulla base di convenzioni, intese e protocolli già operativi e ampiamente consolidati, con l'amministrazione penitenziaria.

Il comma 2, inserito nel corso dell'esame in prima lettura, è al momento sprovvisto di **RT**.

<u>Al riguardo</u>, per i profili di quantificazione riguardanti le proroghe disposte al comma 1, come certificato dalla RT, nel presupposto che ai relativi adempimenti l'Amministrazione penitenziaria possa provvedere avvalendosi esclusivamente delle risorse umane e strumentali già previste dalla legislazione vigente, nulla da osservare.

Ad ogni modo, riprendendo le considerazioni formulate a suo tempo¹⁵ si osserva sulle proroghe di cui alle lettere a) e b), che andrebbe confermato che la riconosciuta possibilità del riconoscimento ai detenuti di licenze e permessi "premio" prevista dalla norma in esame da parte degli uffici del magistrato di sorveglianza, risulti compatibile con le risorse umane e strumentali nella disponibilità di tali uffici ai fini della vigilanza e dei controlli di competenza. Parimenti, sulla lettera c), richiamando le osservazioni già formulate anche a suo tempo¹⁶ sembrerebbe indispensabile la richiesta di dati confermativi della disponibilità di mezzi elettronici di controllo a distanza (cd. "braccialetti" elettronici), e fronte degli elementi di stima del relativo fabbisogno (nei casi di pena residua superiore ai sei mesi ma inferiore ai diciotto; assenza di condanna per taluni reati e gli altri casi previsi), in assenza dei quali non è possibile riscontrare l'affermazione della RT circa la piena sostenibilità dell'intervento a valere delle sole risorse già previste dalla legislazione vigente.

Ciò detto, in particolare, tenuto conto della riduzione del finanziamento che si sarebbe registrata in corso d'anno a valere dello specifico stanziamento inizialmente previsto per il 2021 nello stato di previsione del dicastero dell'Interno.¹⁷

Inoltre, in aggiunta a una conferma in merito alla neutralità d'oneri della redazione del verbale di idoneità del domicilio da parte della polizia penitenziaria, potendo la stessa avvalersi a tal fine delle sole tecnologie e risorse umane e strumentali che sono già previste dalla legislazione vigente, andrebbe confermata che la possibilità di eseguire la misura, non solo presso dimore private, ma anche eventualmente in

¹⁵ Nota di lettura n. 177, pagina 61.

¹⁶ Nota di lettura n. 177, pagina 64-65.

Alla data del 31 maggio scorso, il relativo capitolo dello stato di previsione del dicastero dell'Interno (2558 piano gestionale n. 2 "Noleggio, installazione, gestione e manutenzione di particolari strumenti tecnici di controllo delle persone sottoposte alle misure cautelari degli arresti domiciliari o dei condannati in sto di detenzione domiciliare"), registrava una disponibilità di competenza previsti per il 2021 di appena 2,8 milioni di euro. Ad inizio esercizio, la previsione in competenza assommava a 21 milioni di euro. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Bilancio dello Stato 2021/2023, SISTEMA DATAMART-RGS, interrogazione al 31 maggio 2021 dello stato di previsione del ministero dell'interno; Bilancio di previsione dello Stato, ministero dell'interno, stanziamenti 2021/2023, sul sito internet del dicastero.

strutture pubbliche o private di cura, assistenza ed accoglienza, sempre nei limiti dell'effettiva disponibilità delle suddette strutture, rientrando soprattutto fra le attività svolte dal c.d. terzo settore e dagli enti locali, nell'ambito delle risorse iscritte nei rispettivi bilanci e disciplinate sulla base di convenzioni, intese e protocolli che sono già operativi e ampiamente consolidati, con l'amministrazione penitenziaria.

Sul punto, in particolare, andrebbe in ogni caso fatta chiarezza in merito alla dotazione delle risorse previste in bilancio a tal fine per il corrente anno in favore dell'Amministrazione penitenziaria finalizzate al finanziamento di tali convenzioni, nonché richieste rassicurazioni circa l'adeguatezza delle medesime risorse a fronte ai nuovi fabbisogni tenuto conto di quelli già programmati, In particolare, andrebbero forniti dati ed elementi informativi aggiornati in merito al numero dei dispositivi elettronici effettivamente disponibili rispetto alla popolazione detenuta beneficiaria della disposizione.

Sul comma 2, posto che la sostituzione ivi disposta del terzo periodo del comma 181 della legge 147/2013 prevede espressamente, in aggiunta alla fattispecie già prevista, la revoca dell'assegnazione a valere del FSC in caso di mancata indizione di gara entro ventiquattro mesi dalla pubblicazione della delibera di assegnazione – oltre che in caso di mancato affidamento dei lavori entro il 31 dicembre 2021 - andrebbe considerata l'eventualità che detta modifica sia suscettibile di determinare effetti di alterazione degli effetti da considerarsi già scontati nei tendenziali di spesa sui saldi di finanza pubblica per le annualità 2021/2023, sulla base alle finalizzazioni già previste in sede di programmazione e sulla base del relativo cronoprogramma dei pagamenti formulato in base ai S.A.L..

Articolo 11-quinquiesdecies (Misure urgenti per il rilancio delle infrastrutture)

La norma, nel modificare l'articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge n. 133 del 2014, prevede che per gli interventi relativi al ponte stradale di collegamento tra l'autostrada per Fiumicino e l'EUR e agli aeroporti di Firenze e Salerno, di cui al di cui al comma 2, lettera c), del medesimo articolo 3 del decreto-legge n. 133 del 2014, gli adempimenti previsti dal relativo decreto di finanziamento possano essere compiuti entro il 31 dicembre 2022, a condizione che gli enti titolari dei codici unici di progetto, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, trasmettano al sistema di monitoraggio le informazioni necessarie per la verifica dell'avanzamento dei progetti.

La RT non considera la norma.

Il rappresentante del Governo durante l'esame in prima lettura¹⁸, ha confermato che la proroga degli interventi relativi al ponte stradale di collegamento tra l'autostrada per Fiumicino e l'EUR e agli aeroporti di Firenze e Salerno, non comporta ulteriori oneri economici, posto che – analogamente a quanto già evidenziato in occasione della precedente proroga disposta dall'articolo 1, comma 83, della legge n. 160 del 2019 – si

¹⁸ Cfr. Camera dei deputati, 12 maggio 2021, Commissione Bilancio, p. 118

tratta di interventi già finanziati e i cui impatti sui saldi di finanza pubblica risultano già scontati a legislazione vigente.

Al riguardo, si osserva che la norma, per gli interventi considerati dalla presente disposizione, proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 il termine per gli adempimenti previsti dal decreto di finanziamento dei medesimi interventi. Atteso che tale estensione appare suscettibile di modificare la manifestazione temporale della spesa, andrebbero forniti chiarimenti circa gli effetti che tale proroga potrà determinare sui saldi di finanza pubblica. L'affermazione per cui i relativi impatti risultano già scontati sui saldi non appare sufficiente, infatti si tratta nel caso in esame di chiarire una possibile differente distribuzione annuale delle spese, proprio rispetto alle stime di impatto precedentemente effettuate.

Articolo 11-sexies decies (Proroga delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 125-ter, della legge 4 agosto 2017, n. 124)

Il comma 1 proroga per il 2021 al 1° gennaio 2022 il termine di cui all'articolo 1, comma 125-ter, primo periodo, della legge n. 124 del 2017, eliminando quindi per il corrente anno, per gli imprenditori tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese, la previsione di una sanzione pari all'1% degli importi ricevuti in termini di sovvenzioni, sussidi, contributi ecc. non aventi carattere generale, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, erogati da PP.AA., con un importo minimo di 2.000 euro, per la mancata indicazione nei documenti di bilancio e nei propri siti internet delle suddette somme.

L'articolo non è corredato di **RT**.

<u>Al riguardo</u>, si rappresenta che la disposizione appare chiaramente suscettibile di determinare un calo di gettito in termini di sanzioni, che costituiscono comunque entrate meramente individuali, non contabilizzate nei saldi tendenziali.

Articolo 11-septies decies (Proroga in materia di esercizio delle competenze dei giudici di pace in materia tavolare)

L'articolo, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, posticipa dal 31 ottobre 2021 al 31 ottobre 2025 l'entrata in vigore delle disposizioni che ampliano la competenza del giudice di pace in materia "tavolare", ovvero nella materia del sistema di pubblicità immobiliare di derivazione germanica ancora in uso nei territori italiani già assoggettati alla dominazione austriaca (Trentino Alto Adige). In particolare, la disposizione interviene sull'art. 32, comma 4, del decreto legislativo n. 116 del 2017, di riforma organica della magistratura onoraria, per posticipare l'entrata in vigore delle norme dell'art. 28, relativo appunto all'ampliamento della competenza del giudice di pace in materia tavolare, dalla fine del prossimo ottobre al 31 ottobre 2025.

Il dispositivo è al momento sprovvisto di RT.

<u>Al riguardo</u>, per i profili di quantificazione, in considerazione della certificata neutralità di effetti delle disposizioni qui oggetto di proroga¹⁹, su cui andrebbe peraltro richiesta una opportuna conferma, non ci sono osservazioni.

Articolo 11-duodevicies

(Disposizioni in materia di Commissari straordinari degli enti del servizio sanitario regionale)

Il comma 1 proroga al 31 ottobre 2021 il termine per l'approvazione dei bilanci da parte del Ministero della salute, di cui all'articolo 2, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge n. 150 del 2020, che finora prevede, in caso di mancata adozione dei bilanci da parte del Commissario *ad acta* nei termini previsti, un ulteriore termine di 30 giorni per l'approvazione da parte del Ministero.

L'articolo non è corredato di **RT**.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 12

(Misure in materia di trasporto aereo di linea di passeggeri)

Il comma 1, integrando l'articolo 85, comma 5, del decreto-legge n. 104 del 2020, stabilisce che l'importo di ciascuna anticipazione (delle misure compensative dei danni subiti dalle imprese di trasporto aereo di passeggeri, che adempiono ad oneri di servizio pubblico, come conseguenza delle misure restrittive adottate per la pandemia, in attesa dell'autorizzazione della Commissione europea²⁰) non può essere superiore all'indennizzo richiesto e documentato sulla base dei criteri indicati dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui all'articolo 79, comma 2, e dei consolidati indirizzi interpretativi adottati dalla Commissione europea in riferimento alle misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'emergenza da COVID-19.

Il comma 2 consente che, per le finalità di cui al comma 1, le somme iscritte nel conto dei residui per l'anno 2021 sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico (con una dotazione di 350 milioni di euro per il 2020²¹, dei quali fino a 250 milioni di euro

_

In particolare, in merito all'articolo 28 dell'Atto di Governo n. 415 della XVII Legislatura, inerente il previsto trasferimento alla competenza dei giudici di pace in materia di trascrizioni immobiliare con il sistema "tavolare", la cui entrata in vigore veniva fissata al 31 ottobre 2021 dall'articolo 32, comma 4, del medesimo decreto, si affermava che " le disposizioni, tese a prevedere l'ampliamento delle competenze dei giudici di pace in materia tavolare, comunque di natura procedimentale che troveranno applicazione a decorrere dal sesto mese successivo all'entrata in vigore del presente decreto, non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, potendosi provvedere, ai relativi adempimenti, di natura istituzionale, nell'ambito delle ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie" evidenziandosi altresì che per i procedimenti in questione restava fermo l'obbligo, da parte dell'istante, del pagamento del contributo unificato ai sensi dell'articolo 13 del D.P.R 115/2002, per cui non si rinvenivano nemmeno ipotesi di minor gettito a favore dell'erario. Cfr. Senato della Repubblica, XVII legislatura, Servizio Bilancio, Nota di Lettura n. 181, pagine 52-53.

In caso di autorizzazione, le anticipazioni resteranno acquisite dai beneficiari, in caso di diniego, invece, le stesse saranno restituite allo Stato con gli interessi (al tasso Euribor maggiorato del 10%) entro sei mesi, e comunque entro il 2021.

Si rammenta che il Fondo in questione è allocato presso il capitolo 2250 del MISE. In termini di cassa e di competenza il capitolo non reca stanziamenti per il 2021 (infatti lo stanziamento originario era riferito all'anno 2020, donde – evidentemente – la sussistenza di residui).

sono erogabili a titolo di anticipazione) ai sensi dell'articolo 79, comma 7, del decreto-legge n. 18 del 2020, siano utilizzate nel medesimo anno.

<u>La RT</u> afferma che il comma 1 assume carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Analogamente priva di effetti sulla finanza pubblica sarebbe – secondo la RT – anche la disposizione di cui al comma 2, in quanto si prevede l'utilizzo di risorse già disponibili a legislazione vigente e pertanto già considerate nelle stime tendenziali.

La relazione illustrativa rappresenta che i tempi ordinari di concessione degli indennizzi a seguito dell'approvazione della Commissione si sono rivelati incompatibili con le esigenze di salvaguardia dell'operatività delle imprese di trasporto aereo di passeggeri e con gli obblighi di servizio pubblico alle quali le stesse sono sottoposte.

Al riguardo, rilevato che il capitolo su cui è allocato il fondo in questione (cap. 2250 dello stato di previsione del MISE - tabella 3) presentava uno stanziamento iniziale di cassa (e di competenza) pari a zero per il 2021 e considerato che gli effetti dell'istituzione del fondo sono stati verosimilmente scontati nel 2020, atteso che perlomeno l'erogazione dei benefici economici avverrà in realtà nel 2021, sembra ragionevole attendersi un impatto sul fabbisogno per il 2021 non scontato nei tendenziali. Analoghi effetti in termini di indebitamento netto possono essere esclusi soltanto nel presupposto che la concessione delle misure compensative sia stata registrata nell'esercizio in cui si è verificato l'evento calamitoso da compensare (2020) e non nell'esercizio in cui è prevedibile la concessione alle imprese interessate (2021).

In tale quadro, si osserva che, più dettagliatamente, il pertinente capitolo di bilancio richiamato dalla norma è il n. 2250-pg 23, che, come risulta da una interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato in data 30 aprile 2021, presenta una somma in conto residui di lettera c), ossia residui corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, pari a circa 52,7 milioni di euro. Sul punto, la rappresentante del Governo ha confermato che si tratta in effetti di residui di lettera c), il cui utilizzo - peraltro meramente eventuale - "per anticipazioni nel 2021 riguarderebbe quota parte delle risorse già impegnate con riferimento alla compensazione di danni del 2020, tenuto conto di quanto effettivamente autorizzato dalla Commissione europea per il 2020 dopo l'assunzione dell'impegno"²².

Tanto premesso, andrebbe chiarito in quali termini si possa addivenire a tale utilizzo, posto che i residui in questione si riferiscono ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, a meno che le anticipazioni coperte con tali residui non siano in realtà relative proprio a concessioni di misure compensative già riconosciute.

Va inoltre segnalato che la stessa rappresentante del Governo, oltre a ribadire il contenuto della RT, ha sottolineato che il capitolo di spesa 2250 del Ministero dello

V. CAMERA DEI DEPUTATI, Bollettino delle Giunte e Commissioni parlamentari, 12 maggio 2021, pagina 119.

sviluppo economico presentava alla data del 12 maggio 2021 una disponibilità di cassa pari a 52.792.000 euro, avendo l'amministrazione provveduto ad effettuare una variazione compensativa di sola cassa, in base a quanto previsto dall'articolo 33, comma 4-quinquies, della legge n. 196 del 2009²³. Rilevato che in realtà la disponibilità di cassa in gestione a quella data risultava essere, sulla base di apposita interrogazione alla banca dati della RGS, pari a circa 42,7 milioni di euro, si chiede di chiarire, anche in relazione all'identità di importi fra i residui di lettera c) e le disponibilità di cassa come quantificate da ultimo dalla rappresentante del Governo, i rapporti intercorrenti fra i suddetti residui e le disponibilità di cassa (che sembrano ulteriori) alle quali fa riferimento la rappresentante del Governo e che, sia pur inferiori di circa 10 milioni, risultano in effetti allocati presso il capitolo 2250 alla data del 12 maggio u.s..

Articolo 12-bis (Procedure selettive per l'accesso alla professione di autotrasportatore)

Il comma 1 prevede che lo svolgimento delle prove selettive di abilitazione alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori sia sempre consentito.

La disposizione non è corredata di RT.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 12-ter (Voucher taxi)

La norma stabilisce che l'avanzo vincolato derivante dal trasferimento ai comuni delle risorse previste dall'articolo 200-bis, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 che ha istituito un Fondo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, destinato alla concessione, fino all'esaurimento delle risorse, di un buono viaggio, da utilizzare per gli spostamenti effettuati a mezzo del servizio di taxi ovvero di noleggio con conducente in favore delle persone fisicamente impedite o comunque a mobilità ridotta, può essere applicato, in caso di esercizio provvisorio, anche in assenza di determinazione, da parte della giunta comunale, del risultato presunto di amministrazione, nei limiti delle somme accertate e non impegnate nel corso del 2020, sulla base di un'idonea relazione documentata del dirigente competente o del responsabile finanziario.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare.

_

²³ V. ibidem.

Articolo 13 (Sanzioni)

Il comma 1 sanziona la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 6, 6-bis, 7, 8, 8-bis e 8-ter ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020, recante appunto la disciplina delle sanzioni e dei controlli per la violazione delle disposizioni finalizzate al contenimento della pandemia. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020, in materia di criteri di devoluzione allo Stato o agli enti territoriali dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie.

Il comma 2 stabilisce che alle condotte previste dagli articoli 476, 477, 479, 480, 481, 482, 489, anche se relativi ai documenti informatici di cui all'articolo 491-*bis*, del codice penale (che prevedono e puniscono i reati integranti la falsità in atti), aventi ad oggetto le certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, si applicano le pene stabilite nei detti articoli.

<u>La RT</u> afferma che la disposizione, avendo natura ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 13-bis (Clausola di salvaguardia)

La norma stabilisce che le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, nulla da osservare.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

Apr 2021 Nota di lettura n. 216

A.S. 2167: "Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici"

" Nota di lettura n. 218

A.S. 2168: "Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 45, recante misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia"

" Nota di lettura n. 217

Schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, sul mercurio (Atto del Governo n. 249)

Documentazione di finanza pubblica n. 26

A.S. 2144 - Decreto-legge n. 41 del 2021 ("Sostegni"): utilizzo autorizzazione all'indebitamento e risorse e impieghi

' Nota di lettura n. 219

A.S. 2172:"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" (Approvato dalla Camera dei deputati)

" Documentazione di finanza pubblica n. 27

Documento di economia e finanza 2021(Doc. LVII, n. 4)

" Nota di lettura n. 220

A.S. 2169: "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020" (Approvato dalla Camera dei deputati)

Nota di lettura n. 221

A.S. 2191: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena" (Approvato dalla Camera dei deputati)

Mag 2021 Nota di lettura n. 222

A.S. 2201: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare" (Approvato dalla Camera dei deputati)

" Nota di lettura n. 223

A.S. 2207: "Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti"

" Nota breve n. 21

Le previsioni economiche di primavera 2021 della Commissione europea

Giu 2021 Nota breve n. 22

Coordinamento delle politiche economiche nel 2021: superare il Covid-19, sostenere la ripresa e modernizzare la nostra economia